

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 166/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2001/C 166/02	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, in merito all'aiuto all'impresa siderurgica EKO Stahl GmbH notificato dalla Germania — C 12/2001 (N 665/2000) ⁽¹⁾	2
2001/C 166/03	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 16/2001 (ex NN 16/2000) in favore di Pollmeier GmbH, Malchow e di Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz — Germania ⁽¹⁾	5
2001/C 166/04	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2 (ex articolo 93, paragrafo 2) del trattato CE, in merito all'aiuto C 17/99 (ex NN 120/98 e N 804/97) — Germania — Attuazione abusiva del regime di aiuti del Thüringer Industriebeteiligungsfonds; Modificazione e alla proroga del regime stesso ⁽¹⁾	14
2001/C 166/05	Aiuto di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, in merito all'aiuto notificato dall'Italia in favore dell'impresa siderurgica CECA Lucchini SpA, C 10/2001 (N 613/2000) ⁽¹⁾	22
2001/C 166/06	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	27
2001/C 166/07	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	28
2001/C 166/08	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	29

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
2001/C 166/09	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni d'impresе formulato nell'80 ^a riunione, del 27 giugno 2000, in merito a un progetto preliminare di decisione concernente il caso COMP/M.1813 — Industri Kapital/Dyno	33
2001/C 166/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2439 — Hitachi/STMicroelectronics/SuperH/JV) ⁽¹⁾	34
2001/C 166/11	Ritiro della notifica di una concentrazione (Caso COMP/M.2149 — T-Online/TUI/C & N Touristic/JV) ⁽¹⁾	35
2001/C 166/12	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	35
2001/C 166/13	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	36
2001/C 166/14	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	36
2001/C 166/15	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	37
2001/C 166/16	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	37

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

2001/C 166/17	Invito a presentare proposte — Operazioni preparatorie e innovative — Piano di azione «e-learning» — DG EAC/25/01	38
---------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**8 giugno 2001***(2001/C 166/01)*

1 euro	=	7,4546	corone danesi
	=	9,3229	corone svedesi
	=	0,6128	sterline inglesi
	=	0,8468	dollari USA
	=	1,2864	dollari canadesi
	=	102,14	yen giapponesi
	=	1,5219	franchi svizzeri
	=	7,951	corone norvegesi
	=	88,53	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6187	dollari australiani
	=	2,0266	dollari neozelandesi
	=	6,8328	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

AIUTI DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, in merito all'aiuto all'impresa siderurgica EKO Stahl GmbH notificato dalla Germania — C 12/2001 (N 665/2000)

(2001/C 166/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 2 marzo 2001 — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi — la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo aiuti di Stato
Rue Joseph II/Josef II-straat 70
B-1000 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate alla Germania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

1. Con lettera del 5 ottobre 2000, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un aiuto all'impresa siderurgica EKO Stahl GmbH per il finanziamento di un progetto di R & S. Con lettere del 19 ottobre e 5 dicembre 2000, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, pervenutele rispettivamente il 21 novembre e il 28 dicembre 2000.

2. Il progetto «Metodi e strumenti per creare, stabilizzare e valutare l'adattabilità permanente: personale e know-how» è notificato come rientrante nel regime tedesco di aiuti in materia di R & S dal titolo «Ricerca per la produzione futura», approvato dalla Commissione nel settembre 1999 a norma del trattato CE [N 353/99 — SG(99) D/7812]. Si tratta di un progetto comune, condiviso con altri otto partner prevalentemente attivi nel settore delle risorse umane e della tecnologia dell'informazione. Su un costo totale per EKO Stahl di 665 007 EUR, l'aiuto notificato è di 399 004 EUR, pari cioè al 60 %. L'intensità di aiuto proposta è quindi del 60 %, di cui il 50 % per la ricerca industriale e il 10 % come maggiorazione regionale, dal momento che EKO Stahl che ha sede in una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. I costi riguardano le spese di personale, viaggio e amministrazione.

3. Il progetto comune viene definito progetto di ricerca sociologica, il cui obiettivo è mettere a punto metodi e strumenti per stabilizzare la capacità dei lavoratori di adattarsi in maniera

permanente al cambiamento. «Personale e know-how» ne costituiscono una sezione, quella per l'appunto in cui EKO Stahl apporta il suo diretto contributo. Occorre in effetti sviluppare metodi e strumenti affinché il personale e i dirigenti possano conseguire un determinato livello di adattabilità e su questo si basino per far fronte ai nuovi sviluppi.

4. Le autorità tedesche informano che il progetto EKO Stahl si articola in tre fasi, in conformità al calendario del progetto globale. La prima fase è quella della concezione, in cui vengono stabiliti i metodi per valutare la capacità permanente di cambiamento del personale. La seconda coincide con lo sviluppo, che consiste nell'adeguare gli strumenti, nel metterli a punto e sottoporli a test. La terza con il controllo, inteso a orientare i risultati secondo le linee di tendenza volute.

Valutazione

5. EKO Stahl GmbH è un'impresa ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA. Gli aiuti sono quindi soggetti al codice degli aiuti alla siderurgia, il quale contempla la possibilità di erogare aiuti a un'impresa siderurgica per attività di R & S. Ogni progetto di aiuto deve essere oggetto di notifica individuale e deve risultare compatibile con la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo del 1996 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

6. La citata disciplina è uno strumento inteso a promuovere il settore industriale comunitario. Come si legge nei suoi considerando, l'obiettivo è applicare le norme in materia di aiuti di Stato per concorrere a «favorire un migliore sfruttamento del **potenziale industriale** delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico», obiettivo alla cui realizzazione la Comunità contribuisce a norma dell'articolo 157, paragrafo 3, del trattato CE (ex articolo 130). Nell'allegato I della disciplina vengono definite le varie fasi di R & S e si specifica che la disciplina è destinata ad applicarsi agli aiuti alla R & S **direttamente connessi alla produzione finale e alla commercializzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi.**
7. Il progetto notificato verte sulle risorse umane. Se il progetto comune può essere considerato un'attività di ricerca per le imprese specializzate in risorse umane che vi partecipano, la Commissione dubita che la partecipazione di un'impresa industriale, siderurgica per giunta, possa qualificarsi come attività di ricerca a norma della disciplina. Per EKO Stahl, il progetto proposto non sembra collegarsi **direttamente** con la successiva produzione e commercializzazione di nuovi prodotti o procedimenti di produzione, come impone la disciplina. EKO Stahl funge da «terreno di sperimentazione», giacché i suoi dipendenti sarebbero utilizzati per verificare nuove teorie in materia di risorse umane. Sulla scorta di una valutazione preliminare, la Commissione ritiene che il progetto EKO Stahl riguarda solo le risorse umane dell'impresa (formazione/benessere), settore che non è ammissibile agli aiuti a norma del codice degli aiuti alla siderurgia.
8. In ogni modo, la Commissione nutre dubbi circa la compatibilità dell'aiuto proposto anche qualora lo si valuti alla luce delle disposizioni della disciplina. Nel comunicare che le due ultime fasi del progetto riguardano la verifica e la definizione finale dei metodi secondo un prototipo, le autorità tedesche propongono comunque di finanziare l'intero progetto al 50 % come se fosse tutto di ricerca industriale. È improbabile tuttavia che entrambe le fasi finali possano qualificarsi di ricerca industriale ai sensi della disciplina, in quanto consistono essenzialmente nella verifica e nel perfezionamento di teorie definite nella prima fase.

TESTO DELLA LETTERA

«Die Kommission teilt Deutschland mit, dass sie nach Prüfung der von den Behörden übermittelten Auskünfte zur vorerwähnten Beihilfe beschlossen hat, wegen dieser von Deutschland angemeldeten Beihilfe zugunsten des im Betreff genannten EGKS-Stahlunternehmens das Verfahren nach Artikel 6 Absatz 5 der Entscheidung Nr. 2496/96/EGKS der Kommission vom 18. Dezember 1996 zur Einführung gemeinschaftlicher Vorschriften über Beihilfen an die Eisen- und Stahlindustrie ⁽²⁾ (nachstehend der Stahlbeihilfe-Kodex) zu eröffnen.

Verfahren

1. Die deutschen Behörden teilten der Kommission mit Schreiben vom 5. Oktober 2000 ihre Absicht mit, dem Stahlunternehmen EKO Stahl GmbH Beihilfen zur Finan-

zierung eines FuE-Vorhabens zu gewähren. Die Kommission ersuchte mit Schreiben vom 19. Oktober und 5. Dezember 2000 um zusätzliche Auskünfte, die sie am 21. November bzw. 28. Dezember 2000 erhielt.

Beschreibung der Beihilfe

2. Das Vorhaben „Methoden und Instrumente zur Gestaltung, Stabilisierung und Bewertung dauerhafter Wandlungsfähigkeit, Schwerpunkt: Personal und Wissen“ wurde als ein Einzelvorhaben im Rahmen der von der Kommission im September 1999 aufgrund des EG-Vertrages genehmigten deutschen FuE-Beihilferegelung „Forschung für die Produktion von morgen“ (N 353/99 — SG(99) D/7812) angemeldet. Das Vorhaben wird mit acht anderen Partnern durchgeführt, die vor allem im Bereich der personellen Ressourcen sowie der Information und Technologie tätig sind. Die Kosten für EKO Stahl belaufen sich auf 665 007 EUR, die zu 60 %, also mit 399 004 EUR gefördert werden sollen.
3. Das Verbundvorhaben wird als ein sozialwissenschaftliches Forschungsprojekt zur Entwicklung von Methoden und Instrumenten zur Stabilisierung der langfristigen Wandlungsfähigkeit von Arbeitnehmern beschrieben. An dem Schwerpunktbereich „Personal und Wissen“ ist EKO Stahl stärker unmittelbar beteiligt. Hier sollen Methoden und Instrumente entwickelt werden, welche Mitarbeiter und Führungskräfte befähigen, ein erreichtes Niveau an Veränderungskompetenz zu standardisieren, um mit weiteren Entwicklungen stetig darauf aufbauen zu können.
4. Die deutschen Behörden haben mitgeteilt, dass das Vorhaben der EKO Stahl in Anlehnung an den Zeitplan für das Gesamtvorhaben in drei Phasen durchgeführt wird. Die erste Phase wird als Konzeptionsphase dargestellt, in deren Verlauf Methoden zur Bewertung der dauerhaften Wandlungsfähigkeit erarbeitet werden sollen. Die zweite Phase, die als Entwicklungsphase gilt, ist darauf abgestellt, das Instrumentarium anzupassen, weiterzuentwickeln und zu erproben. In der dritten sogenannten Steuerungsphase werden die erarbeiteten Ergebnisse weitergegeben und umgesetzt.
5. Das Vorhaben ist für die Zeit vom Juli 2000 bis März 2003 vorgesehen. Die Beihilfeintensität von 60 % besteht aus 50 % für die industrielle Forschung und einem Regionalaufschlag von 10 %, da EKO Stahl in einem Fördergebiet nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag liegt. Zu den beihilfefähigen Kosten gehören Personal-, Reise- und Verwaltungskosten.

Beurteilung

6. EKO Stahl GmbH ist ein Unternehmen im Sinne des Artikels 80 EGKS-Vertrag. Beihilfen an dieses Unternehmen fallen daher in den Anwendungsbereich des Stahlbeihilfe-Kodex, der die Möglichkeit der Gewährung von Beihilfen an Stahlunternehmen für FuE-Tätigkeiten vorsieht. Die Beihilfevorhaben müssen einzeln angemeldet und auf ihre Vereinbarkeit mit dem FuE-Gemeinschaftsrahmen von 1996 untersucht werden ⁽³⁾.

⁽²⁾ ABL L 338 vom 28.12.1996, S. 42.

⁽³⁾ ABL C 45 vom 17.2.1996, S. 5.

7. Der Gemeinschaftsrahmen für staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen zielt auf die Förderung der Gemeinschaftsindustrie ab. Seine Vorschriften sollen dafür sorgen, dass staatliche Beihilfen „zur Förderung einer besseren Nutzung des **industriellen Potenzials** der Politik in den Bereichen Innovation, Forschung und technologische Entwicklung“ beitragen, wie in Artikel 157 Absatz 3 EG-Vertrag (ex 130) vorgesehen ist.
8. Die Anlage I zum Gemeinschaftsrahmen enthält eine Definition der verschiedenen FuE-Stufen. Der Gemeinschaftsrahmen betrifft alle Beihilfen für FuE, **die direkt mit der späteren Herstellung und Vermarktung neuer Produkte, Produktionsverfahren und Dienstleistungen verbunden sind**. Im Abschnitt 5 werden die Beihilfeintensitäten für die verschiedenen FuE-Stufen genannt. Diese bewegen sich generell zwischen 50 % für industrielle Forschung und 25 % für vorwettbewerbliche Entwicklung. Sie können je nach Art der Forschung sowie Größe und Standort des Unternehmens bis zu höchstens 75 % für industrielle Forschung und 50 % für vorwettbewerbliche Entwicklung betragen.
9. Das notifizierte Vorhaben betrifft den Bereich der Humanressourcen. Während das Verbundvorhaben als Forschungsvorhaben im Bereich der Humanressourcen für die am Projekt beteiligten Unternehmen angesehen werden kann, bezweifelt die Kommission allerdings, dass die Teilnahme eines in der Produktion tätigen Unternehmens und insbesondere eines Stahlunternehmens an diesem Vorhaben als Forschung im Sinne des Gemeinschaftsrahmens bezeichnet werden kann. Für EKO Stahl scheint das geplante Vorhaben in keiner **direkten** Verbindung mit der späteren Herstellung und Vermarktung neuer Produkte oder Produktionsverfahren, wie der Gemeinschaftsrahmen es fordert, zu stehen.
10. Die deutschen Behörden erklären, dass sich dieses Vorhaben in die Beihilferegelung einfügt, die die Kommission im September 1999 aufgrund des EG-Vertrages genehmigte. Diese Regelung wurde jedoch unter der folgenden Voraussetzung genehmigt: es „sollen Forschungs- und Entwicklungsprojekte gefördert werden, die neuartige Produktionsverfahren und -ausrüstungen auf der Grundlage neuer Technologien zum Gegenstand haben. Sie zielen insbesondere auf die Erschließung der Potentiale neuer Materialien, neuartiger Oberflächentechnologien, neuer physikalischer und chemischer Technologien, neuer Lasertechnik, neuer Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Miniaturisierung durch und in neuartigen Produktionsverfahren“⁽⁴⁾. Auch wenn die Beihilfe als solche nach den allgemeinen Vorschriften gewürdigt werden muss, ist doch schwer erkennbar, wie sich ein sozialwissenschaftliches Vorhaben und insbesondere das Einzelvorhaben von EKO Stahl in ein Programm mit dieser Zielsetzung einfügen soll.
11. Die Teilnahme an einem Vorhaben zur Entwicklung von Humanressourcen bedeutet schließlich nicht, dass EKO Stahl an der Weiterentwicklung seiner Erzeugnisse arbeitet. Wie die deutschen Behörden zur Rechtfertigung des Anreizeffekts der Beihilfe erklärt haben, ist EKO Stahl an diesem Vorhaben nicht unmittelbar interessiert, sondern dient lediglich als „Testgelände“, auf dem seine Mitarbeiter zur Erprobung der neuen Theorien verwendet werden. Der etwaige Nutzen dieses Vorhabens für EKO Stahl ist eine mögliche Verbesserung der Produktivität seiner Mitarbeiter.
12. Nach dieser vorläufigen Würdigung hat die Kommission Bedenken, dass das notifizierte Vorhaben in den Anwendungsbereich des FuE-Gemeinschaftsrahmens fällt. Ihrer Ansicht nach betrifft das Vorhaben die Humanressourcen (Ausbildung/Wohlergehen) des Unternehmens, ein Bereich, der aufgrund des Stahlbeihilfe-Kodex nicht beihilfefähig ist.
13. Auch bei einer Würdigung des Beihilfevorhabens nach den Vorschriften des FuE-Gemeinschaftsrahmens hat die Kommission hinsichtlich seiner Vereinbarkeit Bedenken. Die deutschen Behörden wollen das Vorhaben zu 50 % finanzieren, als handle es sich ausschließlich um industrielle Forschung, obwohl die beiden letzten Projektphasen die Erprobung und Standardisierung der Methoden betreffen.

Schluss

14. Aufgrund dieser Erwägungen hat die Kommission beschlossen, wegen der angemeldeten Beihilfe das Verfahren nach Artikel 6 Absatz 5 des Stahlbeihilfe-Kodex zu eröffnen. Sie fordert Deutschland auf, sich innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens zu der Angelegenheit zu äußern und ihr alle zur Beurteilung der Vereinbarkeit der Beihilfe sachdienlichen Angaben zu übermitteln. Außerdem bittet sie die Behörden, dem etwaigen Empfänger der Beihilfe unmittelbar eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten. Sie erinnert Deutschland an die Sperrwirkung des Artikels 6 Absatz 5 des Stahlbeihilfe-Kodex und weist darauf hin, dass alle rechtswidrigen Beihilfen vom Empfänger zurückgefordert werden können.»

⁽⁴⁾ Zweiter Absatz des Schreibens SG(99) D/7812 vom 29.9.1999 an die deutsche Regierung.

AIUTI DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 16/2001 (ex NN 16/2000) in favore di Pollmeier GmbH, Malchow e di Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz — Germania

(2001/C 166/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 13 marzo 2001 riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura riguardo alla quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 98 16.

Dette osservazioni saranno comunicate alla Germania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

1. Procedimento

In seguito ad una serie di denunce concernenti un aiuto di Stato concesso in favore di alcune società del gruppo Pollmeier, la Commissione, nel 1999, ha chiesto alla Germania, di fornirle tutte le informazioni necessarie per valutare la compatibilità delle misure in questione con il mercato comune. In assenza di informazioni complete, malgrado vari solleciti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, la Commissione, con lettera datata 17 aprile 2000, ha ingiunto formalmente alla Germania, in conformità della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nel caso C 47/91 (Italgrani/Commissione) di fornirle tutta la documentazione, le informazioni e i dati necessari per stabilire la conformità delle misure di aiuto in questione con i regimi nell'ambito dei quali sarebbero state concesse. La Germania ha inviato le informazioni richieste il 22 maggio, il 16 giugno e il 9 agosto 2000.

2. Descrizione della misura

Il 2 settembre 1998, il ministero degli Affari economici del Land Meclemburgo-Pomerania occidentale, ha deciso — e successivamente modificato tale decisione in data 12 maggio 1999 — di concedere un aiuto all'investimento in favore di Pollmeier GmbH, Malchow per la creazione di una segheria a **Malchow** in base al 27° piano quadro di interesse comune denominato

«Miglioramento delle strutture economiche regionali» (1998-2002) approvato dalla Commissione⁽¹⁾. La sovvenzione ammonta ad un massimo di 8 377 313 EUR, pari al 30,23 % lordo del costo ammissibile dell'investimento di 27,7 milioni di EUR. È stato inoltre concesso un ulteriore premio agli investimenti ammontante a 4,75 milioni di EUR, pari al 17,15 % lordo del costo ammissibile dell'investimento per progetti di investimento in virtù della Legge per i premi all'investimento 1999 (Investitionszulage). Pollmeier GmbH ha anche fruito di ERP-Mittel accordati da IKB Deutsche Industriebank AG, Niederlassung Nordrhein-Westfalen, il 27 gennaio 1999 per 2,55 milioni di EUR al tasso di interesse annuo del 3,75 %. Il contributo in conto interessi rappresenta un elemento di aiuto dello 0,80 % lordo. L'intensità totale dell'aiuto, tenuto conto delle misure succitate, è pari al **48,18 % lordo**.

Il 3 aprile 2000 il Land Thuringia ha deciso di concedere a Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz, un aiuto all'investimento di 9,73 milioni di EUR, pari al 21,65 % del costo ammissibile dell'investimento di 44,93 milioni di EUR, in base al 27° piano quadro di interesse comune. Il piano finanziario prevede la concessione, in base alla succitata legge per i premi all'investimento del 1999, di un ulteriore premio all'investimento ammontante a 9,78 milioni di EUR, pari ad un'intensità di aiuto del 21,75 % lordo. Le misure sono destinate alla costruzione di una nuova segheria e di impianti per la lavorazione del legno a **Kässlitz** (Hellingen). L'intensità totale dell'aiuto, in relazione alle misure succitate, ammonta al **43,4 % lordo**.

⁽¹⁾ GU C 166 del 12.6.1999.

Il gruppo Pollmeier, costituito nel 1987 a Rietberg (Renania settentrionale-Vestfalia), opera sui mercati del mobilio tedesco, europeo ed asiatico partendo da due fabbriche situate in Germania e negli USA. Nel 1999, Pollmeier ha concentrato le sue attività sulla segheria e sulla successiva lavorazione del legno per produrre legnami, pavimentazioni e pannelli di faggio. I nuovi investimenti sono stati realizzati nei nuovi lander tedeschi, ossia in aree assistite in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Altri stabilimenti di produzione sono ubicati a Creuzburg (Turingia) e a Spokane (USA).

3. Valutazione

La Commissione, quando esamina un aiuto che si presume sia stato concesso nel quadro di un regime già autorizzato, prima di dare inizio a qualsiasi procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, deve determinare se l'aiuto rientri nel regime suddetto e soddisfi le condizioni stabilite nella relativa decisione di autorizzazione. Qualora nutra dubbi a questo riguardo, la Commissione è tenuta ad ingiungere allo Stato membro interessato di fornirle la documentazione, le informazioni e i dati necessari. La Germania ha risposto all'ingiunzione inviando la documentazione richiesta.

La Germania non è obbligata a notificare aiuti concessi nel quadro di regimi regionali già autorizzati né è obbligata a notificare progetti di aiuto nel quadro di regimi che la Commissione abbia autorizzato. Tuttavia, da un'analisi delle informazioni fornitele nell'ambito del procedimento succitato, la Commissione dubita che l'aiuto individuale rientri nella sua decisione di approvazione dei regimi di aiuto.

Le misure sono concesse in regioni svantaggiate ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, dove, nel quadro dei regimi in questione, l'intensità massima di aiuto autorizzabile è pari al 35 % lordo per le grandi imprese e al 50 % lordo per le PMI. Si tratta di massimali da applicarsi alla totalità dell'aiuto qualora l'assistenza sia concessa in base a più regimi regionali oppure quando l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

Le intensità di aiuto succitate del 48,18 % lordo e, rispettivamente, del 43,4 % lordo concesse a società del gruppo Pollmeier nel 1998 e nel 2000 presuppongono che il beneficiario sia conforme alla definizione di PMI contenuta negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI⁽²⁾. L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE fa riferimento al concetto di impresa per definire il beneficiario dell'aiuto. In particolare, non possono essere superati il massimale di 250 dipendenti per il personale, oppure di 40 milioni di EUR per il fatturato annuo o di 27 milioni di EUR per il totale dello stato patrimoniale; inoltre l'impresa deve essere in possesso del requisito di indipendenza.

La Commissione fa presente che la sua politica a favore delle PMI è volta a fornire speciali incentivi alle PMI in modo che possano superare un certo numero di handicaps, tra cui la difficoltà di accesso ai capitali e ai crediti. La Commissione vigila in particolare per evitare ogni elusione delle norme in modo che siano escluse dal massimale di aiuto le imprese che non possono essere ammesse a beneficiare della percentuale

supplementare prevista per le PMI. Pertanto, devono essere eliminati tutti i meccanismi legali che permettano alle PMI di costituirsi in gruppo economico molto più forte delle singole PMI.

In relazione all'anno di riferimento 1997, per quanto concerne l'aiuto concesso alla segheria di Malchow (Mecklenburgo-Pomerania occidentale), Ralf Pollmeier era l'azionista di maggioranza di tutte le società appartenenti al gruppo Pollmeier. Le varie società del gruppo sono definite sul sito Internet del gruppo come «stabilimenti di produzione» della stessa impresa. Tutte svolgono la stessa attività economica. Inoltre, le stesse autorità tedesche avevano accettato il cumulo di dati delle società aventi sede in Europa, ma avevano rifiutato che un'impresa situata in America rientrasse in tale cumulo giacché R. Pollmeier, all'epoca dell'approvazione dell'aiuto, vi deteneva soltanto una partecipazione di minoranza. Come dichiarato sopra, l'anno da considerare è il 1997 e non il 1998 e a quell'epoca Ralf Pollmeier deteneva il 74,25 % del capitale di Inland Wood Specialties LP. Vi sono indicazioni secondo cui i diversi soggetti giuridici opererebbero sotto la stessa direzione e la loro produzione sarebbe coordinata come quella di un'impresa unica. Pertanto la Commissione dubita che si possa considerare beneficiario dell'aiuto la sola persona giuridica Pollmeier Malchow GmbH.

In relazione all'anno di riferimento 1999, per quanto riguarda l'aiuto concesso allo stabilimento di produzione di Kässlitz (Turingia), risulta ugualmente difficile determinare la dimensione dell'impresa beneficiaria delle misure. Ralf Pollmeier ha ridotto la sua partecipazione azionaria in Inland Wood Specialties, LP al 23,25 % a partire dall'1 giugno 1990 e quella detenuta in Pollmeier GmbH, Rietberg, al 24 % a partire dall'11 luglio 1999. Tuttavia informazioni poco chiare sull'evoluzione di Pollmeier GmbH, Rietberg e l'assenza di informazioni sulla situazione finanziaria ed economica oltre che sugli azionisti dell'impresa non permettono di concludere che essa sia integrata sotto il profilo economico con le altre società del gruppo Pollmeier. Le relazioni tra lo stabilimento americano, Inland Wood Specialties, LP e le società Pollmeier in Germania non sono chiaramente spiegate. In particolare, la Commissione avrebbe bisogno di ulteriori informazioni sul contratto di agenzia stipulato tra Pollmeier GmbH e la società americana nonché sulla società di nuova creazione Pollmeier Leimholz GmbH, Rietberg, diretta da Doris Tegelkamp, che detiene il 41 % delle azioni di Inland Wood Specialties, LP.

Infine, la Commissione osserva che mentre era in corso l'esame delle misure di cui sopra, oltre a Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, nel 1999 ha iniziato ad operare una seconda impresa a Creuzburg, la Pollmeier Massivholz GmbH.

Tenuto conto di quanto sopra, in questa fase la Commissione conclude che esistono dubbi sul fatto che i beneficiari soddisfino i criteri stabiliti per le PMI negli orientamenti comunitari nonché sul fatto che le misure di aiuto a favore di Pollmeier GmbH Malchow e Pollmeier GmbH & Co. KG rientrino in regimi regionali di aiuti da essa già autorizzati. La Commissione ha pertanto deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, tutti gli aiuti illegali possono formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

(2) GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

TESTO DELLA LETTERA

«Hiermit teilt die Kommission der Bundesrepublik Deutschland mit, dass sie nach Prüfung der von den deutschen Behörden übermittelten Angaben zu den Beihilfemaßnahmen zugunsten der Pollmeier GmbH, Malchow, und der Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz, beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

1. VERFAHREN

Im Anschluss an eine Reihe von Beschwerden wegen staatlicher Beihilfen zugunsten der Pollmeier-Gruppe ersuchte die Kommission die Bundesrepublik Deutschland im Verlauf des Jahres 1999, ihr alle Informationen zu erteilen, die sie benötigt, um die Vereinbarkeit dieser Maßnahmen mit dem Gemeinsamen Markt ermitteln zu können. Die Maßnahmen bestanden aus staatlichen Beihilfen zugunsten der Pollmeier GmbH, Malchow, und der Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz, für die Errichtung eines zweiten Sägewerkstandortes in Malchow (Mecklenburg-Vorpommern) sowie eines dritten Sägewerkstandortes in Kässlitz (Thüringen). Die erteilten Auskünfte waren jedoch unvollständig und konnten die Bedenken der Kommission, ob diese Maßnahmen im Einklang mit genehmigten Beihilferegulungen gewährt worden sind, nicht ausräumen.

Mit Schreiben vom 17. April 2000 forderte die Kommission gemäß Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999⁽³⁾ und in Übereinstimmung mit dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C 47/91⁽⁴⁾ die Bundesrepublik Deutschland auf, alle sachdienlichen Auskünfte zu erteilen, damit sie beurteilen kann, ob die Maßnahmen zugunsten der Pollmeier GmbH, Malchow, und der Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz, unter eine von ihr bereits genehmigte Regelung fallen.

Mit Schreiben vom 22. Mai, dessen Eingang am 29. Mai 2000 registriert wurde, und in den am 16. Juni 2000 getrennt eingegangenen Anhängen erteilten die deutschen Behörden die verlangten Auskünfte, die schließlich mit dem am 11. August registrierten Schreiben vom 9. August 2000 vervollständigt wurden, damit die Kommission ermitteln kann, ob der Beihilfempfänger als kleines oder mittleres Unternehmen im Sinne des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen⁽⁵⁾ (in der Folge „KMU-Gemeinschaftsrahmen“) und der Empfehlung der Kommission vom 3. April 1996 betreffend die Definition der kleinen und mittleren Unternehmen⁽⁶⁾ (in der Folge „KMU-Empfehlung“) eingestuft werden kann und folglich für die höchstzulässige Beihilfeintensität von 50 % brutto in den Fördergebieten, in denen beide Vorhaben angesiedelt sind, in Betracht kommt.

⁽³⁾ ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1.

⁽⁴⁾ Urteil vom 5. Oktober 1994 in der Rechtssache C-47/91, Italien/Kommission, Slg. 1994, S. I-4635.

⁽⁵⁾ ABl. C 213 vom 23.7.1996, S. 4.

⁽⁶⁾ ABl. L 107 vom 30.4.1996, S. 4.

2. BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN

2.1 Der Begünstigte

Die Mitte der 80er Jahre in Rietberg (Nordrhein-Westfalen) gegründete Pollmeier GmbH beliefert den deutschen, europäischen und asiatischen Möbelmarkt mit kantverleimten Holzplatten aus zwei Werken in Deutschland und den USA. Im Jahr 1997 erweiterte Pollmeier seine Produktpalette um Buchen-Massivholzböden. Im Verlauf des Jahres 1999 konzentrierte sich Pollmeier auf den Sägewerksbetrieb und die Verarbeitung von Holz zu Schnittholz, Fußbodendielen und Massivholzplatten.

Die Pollmeier-Gruppe verfügt über verschiedene Produktionsstätten, die unter unterschiedlichen Rechtsformen operieren, aber an eine natürliche Person — Ralf Pollmeier — gebunden sind. Nach Auskunft der deutschen Behörden und anderen Informationsquellen lassen sich folgende Gesellschaften auflisten:

Pollmeier GmbH, Rietberg (Nordrhein-Westfalen)

Jahr	Anteile von Ralf Pollmeier	sonstige Anteilseigner
1996	100 %	
1997	100 %	
1998	100 %	
1999	24 %	keine Angaben von Seiten Deutschlands

Pollmeier Massivholz GmbH & Co., Creuzburg (Thüringen)

Jahr	Anteile von Ralf Pollmeier
1996	95 %
1997	95 %
1998	100 %
1999	100 %

Pollmeier Massivholz GmbH, Creuzburg (Thüringen)

Jahr	Anteile von Ralf Pollmeier
1999	100 %

Pollmeier Malchow GmbH, Malchow (Mecklenburg-Vorpommern)

Jahr	Anteile von Ralf Pollmeier
1999	100 %

Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz (Thüringen)

Jahr	Anteile von Ralf Pollmeier
1999	100 %

Pollmeier Leimholz GmbH, Rietberg (Nordrhein-Westfalen) (7)

Jahr	Anteilseigner
1999	keine Angaben

(7) Nach den der Kommission vorliegenden Informationen wurde 1999 eine neue Gesellschaft Pollmeier Leimholz GmbH, Rietberg, mit dem Hinweis, es bestehe in dieser Rechtsform seit dem 13. Juli 1999, gegründet, welches von Doris Tegelkamp geleitet und repräsentiert wird. Frau Tegelkamp hält seit 1. Juni 1998 eine 41 %-ige Beteiligung an Inland Wood Specialties, L.P.

Inland Wood Specialties, L.P., Spokane (USA)

Jahr	Anteile von Ralf Pollmeier	sonstige Anteilseigner
1996	74,25 %	24,75 % Ekkehard Pollmeier
1997	74,25 %	24,75 % Ekkehard Pollmeier
1998	74,25 % bis 1. Juni 1998 23,25 % ab 1. Juni 1998	24,75 % Ekkehard Pollmeier 41 % Doris Tegelkamp 10 % John Gottwald 1 % INWS, Inc
1999	23,25 %	24,75 % Ekkehard Pollmeier 41 % Doris Tegelkamp 10 % John Gottwald 1 % INWS, Inc

In den Jahren 1996 und 1997, d. h. den beiden Geschäftsjahren vor dem Beschluss der deutschen Behörden, der Pollmeier GmbH, Malchow, eine Beihilfe für die Errichtung der Produktionsstätte in Malchow zu gewähren, wies die Pollmeier-Gruppe folgende Kennzahlen auf:

Name	Beschäftigtenzahl		Umsatz (in Mio. EUR)		Bilanzsumme (in Mio. EUR)	
	1996	1997	1996	1997	1996	1997
Pollmeier GmbH, Rietberg	120	103	20,34	19,56	6,98	7,25
Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Creuzburg	59	93	1,41	16,42	12,03	15,73
Inland Wood Specialties, USA	236	260	23,05	30,75	4,52	6,21

In den Jahren 1998 und 1999, d. h. den beiden Geschäftsjahren vor dem Beschluss der deutschen Behörden, der Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz, eine Beihilfe zu gewähren, weisen die Angaben zu den Gesellschaften der Pollmeier-Gruppe Folgendes aus:

Name	Beschäftigtenzahl		Umsatz (in Mio. EUR)		Bilanzsumme (in Mio. EUR)	
	1998	1999	1998	1999	1998	1999
Pollmeier GmbH, Rietberg	79	?	15,16	?	6,48	?
Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Creuzburg	160	190	29,91	52,86	15,95	29,59
Pollmeier Massivholz GmbH, Creuzburg	./.	31	./.	0	./.	3,63
Pollmeier GmbH, Malchow	./.	19	0	0	2,57	17,72
Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz	./.	0	./.	./.	./.	0,23
Pollmeier Support GmbH	./.	0	./.	0	./.	0,025
Pollmeier Central Service GmbH	./.	0	./.	0	./.	0
Inland Wood Specialties, L.P.USA	(115) 213 (1)	?	21,09	?	4,91	?

(1) Zu dieser Gesellschaft teilten die deutschen Behörden zwei unterschiedliche Angaben mit, wobei die Zahl 213 von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt wird.

2.2 Die Maßnahmen

2.2.1 Maßnahmen zugunsten der Produktionsstätte in Malchow (Mecklenburg-Vorpommern)

Das Wirtschaftsministerium von Mecklenburg-Vorpommern beschloss am 2. September 1998 (Beschluss geändert am 12. Mai 1999), der Pollmeier GmbH in Malchow einen Investitionszuschuss aus Mitteln des 27. Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 1998—2002“ (von der Kommission genehmigt ⁽⁸⁾) für die Errichtung eines zweiten Sägewerks in Malchow zu gewähren. Der Standort befindet sich in einem Fördergebiet im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag.

Der Zuschuss beträgt höchstens 16 384 600 DEM (8 377 313 EUR), das sind 30,23 % brutto der förderfähigen Investitionskosten in Höhe von 54,2 Mio. DEM (27,7 Mio. EUR). Nach Angaben der deutschen Behörden ist der Zuschuss an die Schaffung von 80 Arbeitsplätzen gebunden. Das Investitionsvorhaben begann am 1. Juni 1998 und soll am 31. Mai 2001 abgeschlossen sein.

Des Weiteren wurde nach dem Investitionszulagengesetz 1999 ⁽⁹⁾ eine Zulage in Höhe von 9,3 Mio. DEM (4,75 Mio. EUR) gewährt, die 17,15 % brutto der förderfähigen Investitionskosten entspricht.

Außerdem erhielt die Pollmeier GmbH am 27. Januar 1999 von der IKB Deutsche Industriebank AG, Niederlassung Nordrhein-Westfalen, ERP-Mittel in Höhe von 5 Mio. DEM (2,55 Mio. EUR) zu einem Jahreszinssatz von 3,75 %. Der Zinszuschuss enthält ein Beihilfeelement von 0,8 % brutto.

Die Beihilfeintensität dieser Maßnahmen beläuft sich somit auf insgesamt **48,18 % brutto**.

Am 29. Juli 1999 beantragte die Pollmeier GmbH, Malchow, neue Beihilfen in Höhe von 7,5 Mio. DEM (3,58 Mio. EUR) für die Erweiterung der Produktion auf die Verarbeitung und Veredelung von Sägewerkserzeugnissen, was einen Investitionsaufwand von insgesamt 25 Mio. DEM (12,78 Mio. EUR) erfordert. Nach Aussage der deutschen Behörden ist noch nicht entschieden, ob die Investitionsbeihilfen mit einer Beihilfeintensität von 30 % brutto auf der Grundlage des dann geltenden (wahrscheinlich 29.) Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe gewährt werden. Dies gilt auch für die Gewährung einer weiteren Investitionszulage in Höhe von 4,5 Mio. DEM (2,3 Mio. EUR) mit einer Beihilfeintensität von 18 % brutto. Über diesen Antrag ist ebenfalls noch nicht entschieden.

Die Beihilfeintensität dieser Maßnahmen beläuft sich auf insgesamt **48 % brutto**.

Das am 2. Januar 2000 begonnene Investitionsvorhaben soll bis zum 1. Januar 2003 abgeschlossen sein und ist an die Schaffung von 25 Arbeitsplätzen gebunden.

2.2.2 Maßnahmen zugunsten der Produktionsstätte in Kässlitz (Thüringen)

Die deutschen Behörden haben der Kommission ihren Beschluss vom 3. April 2000 mitgeteilt, der Pollmeier GmbH & Co. KG,

Kässlitz, eine Investitionsbeihilfe in Höhe von 19,03 Mio. DEM (9,73 Mio. EUR) auf der Grundlage des 27. Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe zu gewähren, die 21,65 % der förderbaren Investitionskosten von 87,88 Mio. DEM (44,93 Mio. EUR) entspricht. Der Finanzplan sieht eine weitere Investitionszulage von 19 136 250 DEM (9,78 Mio. EUR) gemäß dem Investitionszulagengesetz 1999 mit einer Beihilfeintensität von 21,75 % brutto vor. Hiermit sollen neue Sägewerks- und Holzverarbeitungskapazitäten am Standort Kässlitz (Hellingen) geschaffen werden, der in einem Fördergebiet im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag liegt.

Die Beihilfeintensität dieser Maßnahmen beläuft sich auf **43,4 % brutto**.

Laut den deutschen Behörden ist die Gewährung dieser Beihilfe an die Schaffung von 180 Arbeits- und 20 Ausbildungsplätzen gebunden. Der Investitionszeitraum ist zwischen dem 1. Dezember 1999 und dem 30. November 2002 angesetzt.

3. BEGRÜNDUNG DER ANORDNUNG ZUR AUSKUNFTS-ERTEILUNG

Wenn die Kommission eine Beihilfe zu untersuchen hat, die angeblich im Rahmen einer bereits genehmigten Regelung gewährt wird, muss sie vor Einleitung des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag zunächst prüfen, ob die Beihilfe unter diese Regelung fällt und die im Genehmigungsbescheid festgelegten Bedingungen erfüllt (EuGH, Rechtssache C-47/91, a. a. O.). Hat die Kommission diesbezügliche Bedenken, fordert sie den betreffenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 durch eine Anordnung zur Auskunftserteilung auf, alle erforderlichen Unterlagen, Informationen und Daten bereitzustellen.

Um für Beihilfeintensitäten von 48,18 %, 48 % und 43,4 % brutto in Betracht zu kommen, müssen die Pollmeier GmbH, Malchow, und die Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz, tatsächlich kleine oder mittlere Unternehmen sein und alle Kriterien des KMU-Gemeinschaftsrahmens erfüllen. Eine Voraussetzung dafür ist nach der Entscheidung über die Genehmigung der Regionalbeihilferegulungen, auf deren Grundlage die staatlichen Beihilfen gewährt worden sind bzw. sollen, die Übereinstimmung mit der Definition kleiner und mittlerer Unternehmen im Sinne der KMU-Empfehlung und des KMU-Gemeinschaftsrahmens.

Da jedoch keine vollständigen Informationen über sämtliche Gesellschaften der Pollmeier-Gruppe vorlagen, hatte die Kommission Zweifel, ob die neu gegründeten Unternehmen als KMU angesehen werden können.

Die Zweifel betrafen insbesondere die Beziehungen und die Verflechtung der neuen Gesellschaften zu bzw. mit der Pollmeier GmbH, Rietberg und Creuzburg, und der Inland Wood Specialties, USA. Die Kommission hatte zu jener Zeit keine Angaben über das rechtliche Verhältnis der verschiedenen Pollmeier-Firmen untereinander. Nach den vorliegenden unvollständigen Angaben erfüllen die beiden neuen Gesellschaften das Unabhängigkeitskriterium unter Umständen nicht, wenn nämlich 25 % des Kapitals oder mehr von einem oder mehreren Unternehmen gehalten werden, die nicht unter die KMU-Definition fallen. Werden die addierten Kennzahlen den im KMU-Gemeinschaftsrahmen festgelegten Schwellenwerten gegenübergestellt, so ergibt sich möglicherweise eine Rechtskonstruktion von KMU in Form einer Wirtschaftsgruppe, deren tatsächliche Marktmacht größer ist als die eines kleinen oder mittleren Unternehmens.

⁽⁸⁾ ABl. C 166 vom 12.6.1999.

⁽⁹⁾ SG(98) D 12438 vom 30.12.1998.

Außerdem wurde die Kommission nicht darüber informiert, nach welcher Fassung der Regionalbeihilferegelungen die Bundesrepublik Deutschland beabsichtigt, Beihilfen zur Schaffung neuer Kapazitäten in Malchow und Kässlitz zu gewähren und — wie von einem Beschwerdeführer behauptet — eine staatliche Bürgschaft zu übernehmen.

Da auch keine genauen Angaben zu dem zweiten Vorhaben in Malchow (Mecklenburg-Vorpommern) und keinerlei Informationen über das Vorhaben in Kässlitz (Thüringen) vorliegen, konnte die Kommission deren Beihilfeintensität nicht ermitteln.

4. BEMERKUNGEN DER DEUTSCHEN BEHÖRDEN

Die deutschen Behörden haben die förmlich angeforderten Unterlagen und Auskünfte zu den Maßnahmen zugunsten der Errichtung und Erweiterung der Produktionsstätte in Malchow und zur Errichtung der Produktionsstätte in Kässlitz vorgelegt.

Nach Ansicht der deutschen Behörden hat die Pollmeier GmbH, Malchow, das KMU-Kriterium zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Beihilfegewährung erfüllt, da die in der KMU-Definition enthaltenen Schwellenwerte selbst bei Addition der Kennzahlen aller verbundenen Gesellschaften nicht überschritten werden. Herr Ralf Pollmeier, der alleinige Gesellschafter der Pollmeier GmbH, Rietberg, und alleinige Eigentümer der Pollmeier Massivholz GmbH, Creuzburg, halte seit dem 1. Juni 1998 lediglich 23,25 % der Anteile an der Inland Wood Specialties, USA. Diese Angabe wird in dem Kurzbericht eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers vom 15. Mai 2000 und durch eine Erklärung, die Ralf Pollmeier am 4. Mai 2000 abgab, bestätigt. Um beurteilen zu können, ob die Pollmeier GmbH, Malchow, die Kriterien der KMU-Definition erfüllt, sind laut den deutschen Behörden die Kennzahlen der Pollmeier GmbH, Rietberg, und der Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Creuzburg, zu addieren. Bei der Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz, handle es sich ebenfalls um ein kleines bzw. mittleres Unternehmen im Sinne der KMU-Empfehlung.

Wie die deutschen Behörden weiter ausführen, sind die neuen Gesellschaften seit dem 17. Juli 1999 auch von der Pollmeier GmbH, Rietberg, unabhängig, da Ralf Pollmeier nur 24 % der Anteile an dieser Gesellschaft hält. Die deutschen Behörden betrachten die neuen Gesellschaften zwar als von der Inland Wood Specialties und der Pollmeier GmbH, Rietberg, unabhängig, haben aber weder zur Beschäftigtenzahl noch zum Umsatz oder Bilanzvolumen dieser Gesellschaften im Jahr 1999 Angaben gemacht.

Schließlich führen die deutschen Behörden an, dass gemäß dem Anhang zur KMU-Empfehlung ein Unternehmen seinen KMU-Status erst dann verliert, wenn die entsprechenden Schwellenwerte während zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschritten werden.

5. WÜRDIGUNG

Nach deutscher Auffassung erfolgt die Gewährung der Beihilfen zugunsten der Pollmeier GmbH, Malchow, und der Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz, auf der Grundlage bereits genehmigter Beihilferegelungen:

- a) Die Beihilfe zugunsten der Pollmeier GmbH in den Jahren 1998/1999 für die Errichtung eines Sägewerks in **Malchow**

mit einer Gesamtintensität von **48,18 % brutto** sei im Rahmen von der Kommission genehmigter Regionalbeihilferegelungen gewährt worden ⁽¹⁰⁾.

- b) Die geplante Beihilfe für die Errichtung einer Produktionsstätte in **Kässlitz-Hellingen** (Thüringen) mit einer Intensität von **43,4 % brutto** basiere auf genehmigten Beihilferegelungen ⁽¹¹⁾.

Die von der Pollmeier GmbH, Malchow, beantragte Beihilfe für die Erweiterung der Produktpalette, d. h. Holzverarbeitung und Veredelung von Sägewerkerzeugnissen, sei von den deutschen Behörden noch nicht genehmigt worden und deshalb auch nicht Gegenstand dieser Entscheidung.

Die Kommission stellt fest, dass die Maßnahmen in strukturschwachen Gebieten im Sinne des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag durchgeführt werden. Nach den einschlägigen Beihilferegelungen ist in diesen Gebieten eine Beihilfeintensität von maximal 35 % brutto bei Großunternehmen und bis zu 50 % brutto bei KMU zulässig. Hierbei handelt es sich jeweils um Obergrenzen für die Summe der Beihilfen, die aufgrund mehrerer Regionalbeihilferegelungen oder aus Mitteln der Gebietskörperschaften, des Haushalts des Mitgliedstaates oder der Gemeinschaft gewährt werden.

In Anbetracht der gebilligten bzw. geplanten Intensitäten setzen die Beihilfemaßnahmen zugunsten der Pollmeier GmbH, Malchow, und der Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz, voraus, dass die begünstigten Unternehmen die Kriterien der Definition kleiner und mittlerer Unternehmen im Sinne des KMU-Gemeinschaftsrahmens und der KMU-Empfehlung erfüllen.

5.1 KMU-Definition

Kleine und mittlere Unternehmen werden definiert als Unternehmen, die

- weniger als 250 Personen beschäftigen und
- entweder einen Jahresumsatz von höchstens 40 Mio. EUR oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 27 Mio. EUR aufweisen und
- das Unabhängigkeitskriterium erfüllen.

Als unabhängig gelten Unternehmen, die nicht zu 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmanteile im Besitz von einem oder mehreren Unternehmen gemeinsam stehen, welche die Definition der KMU bzw. der kleinen Unternehmen nicht erfüllen.

In diesem Zusammenhang erinnert die Kommission daran, dass ihre Politik darauf ausgerichtet ist, den KMU besondere Anreize zu geben und zu helfen, bestimmte Nachteile zu überwinden. Wie in Ziffer 1.2 des KMU-Gemeinschaftsrahmens erläutert, handelt es sich dabei in erster Linie um Schwierigkeiten beim Zugang zu Kapital und Kredit, beim Zugang zu Informationen (insbesondere über neue Technologien und potenzielle Märkte) und in Verbindung mit einer erhöhten finanziellen Belastung bei Einführung neuer gesetzlicher Regelungen.

⁽¹⁰⁾ 27. Rahmenplan, Investitionszulagengesetz, ERP-Mittel.

⁽¹¹⁾ 27. Rahmenplan, Investitionszulagengesetz.

Die Kommission legt besonderen Wert darauf, dass das Unabhängigkeitskriterium nicht umgangen wird. Um zu gewährleisten, dass tatsächlich nur echte KMU gefördert werden, schreibt der KMU-Gemeinschaftsrahmen vor, dass Rechtskonstruktionen von KMU auszuschließen sind, die eine Wirtschaftsgruppe bilden, deren Marktmacht größer ist als die eines einzelnen KMU.

5.2 Status des Begünstigten der Maßnahmen zugunsten der Produktionsstätte in Malchow im Jahr 1997

Grundlage für die Feststellung, ob ein Beihilfeempfänger KMU-Status hat, ist nach der KMU-Empfehlung der letzte durchgeführte Jahresabschluss, in diesem Fall also der Abschluss für das Jahr 1997.

In Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag wird der Begriff des Unternehmens verwendet, um den Begünstigten einer Beihilfe zu definieren. Dieser Begriff beschränkt sich, wie der Europäische Gerichtshof⁽¹²⁾ bestätigt hat, nicht nur auf ein einzelnes Rechtssubjekt, sondern kann auch eine ganze Gruppe von Gesellschaften umfassen. Für wettbewerbsrechtliche Zwecke sind Unternehmen mit „Wirtschaftseinheiten“ gleichzusetzen. Daher müssen verschiedene Faktoren wie Unternehmensbeteiligungen, Identität der Geschäftsführer und Ausmaß der wirtschaftlichen Verflechtung geprüft werden.

Die 1998 beschlossene Beihilfe wurde für die Errichtung einer Produktionsstätte in Malchow gewährt. Als juristische Person, der die Beihilfe zuteil wurde, fungierte die Pollmeier GmbH, Malchow. Anhand der vorliegenden Informationen kann die Kommission nicht ermitteln, ob die Pollmeier GmbH, Malchow, als das betreffende Unternehmen anzusehen ist. Mehrere Anhaltspunkte sprechen dafür, dass der Begünstigte größer sein könnte.

5.2.1 Eigentumsverhältnisse der Pollmeier-Gesellschaftengruppe im Jahr 1997

Herr Ralf Pollmeier war 1997 an folgenden Gesellschaften beteiligt: Pollmeier GmbH, Rietberg (100 %), Pollmeier Massivholz GmbH & Co., Creuzburg (95 %), und Inland Wood Specialties L.P., Spokane (74,25 %). Außerdem ist Ralf Pollmeier einziger Gesellschafter der neugegründeten Produktionsstätte in Malchow. Alle zur Pollmeier-Gruppe gehörenden Gesellschaften wurden 1997 von ein und demselben Gesellschafter, Herrn Ralf Pollmeier, kontrolliert. Daher ist unklar, ob die Pollmeier-Gesellschaften als eigenständige Wirtschaftseinheiten angesehen werden können.

5.2.2 Verflechtung der verschiedenen Pollmeier-Gesellschaften

Auf der Website von Pollmeier werden die verschiedenen Gesellschaften der Pollmeier-Gruppe einschließlich die in den USA ansässige Inland Wood Specialties L.P. als „Standorte“ („production sites“ auf der englischsprachigen Website) von Pollmeier beschrieben. Zur Geschäftstätigkeit heißt es, Pollmeier beliefere die deutsche, europäische und asiatische Möbelindustrie mit hochwertigen kantverleimten Platten aus Deutschland und den USA. Im Jahr 1997 erweiterte Pollmeier seine Produktpalette um Buchen-Massivholzböden und errichtete ein Sä-

gewerk in Creuzburg, das mit modernster amerikanischer und europäischer Technik ausgerüstet ist. Folglich ist unklar, ob die Pollmeier-Gesellschaften unterschiedliche wirtschaftliche Tätigkeiten betreiben oder ob sie als verschiedene Standorte ein und desselben Unternehmens anzusehen sind. Die Kommission benötigt auch Angaben zur Identität des Geschäftsführers dieser Gesellschaften, die durch entsprechende Unterlagen wie Gesellschaftssatzung und Beschlüsse der Generalversammlung der Gesellschaften untermauert werden.

In dem Schreiben vom 22. Mai 2000 haben die deutschen Behörden die Addition der Kennzahlen bestimmter Pollmeier-Gesellschaften akzeptiert, um ermitteln zu können, ob der Beihilfeempfänger zum Zeitpunkt der Genehmigung durch die deutschen Behörden im Jahr 1998 als KMU einzustufen war. Durch ihren einzigen Gesellschafter, Herrn Ralf Pollmeier, sei zwar die Pollmeier GmbH, Malchow, 1998 mit der Pollmeier GmbH, Rietberg, der Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG und der Inland Wood Specialties L.P. verbunden gewesen. Zu addieren seien aber nur die Kennzahlen der Pollmeier GmbH, Rietberg, und der Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, da Herr Ralf Pollmeier 1998 lediglich 23,25 % der Anteile von Inland Wood Specialties L.P. hielt.

Laut der KMU-Empfehlung ist zur Ermittlung des KMU-Status der letzte durchgeführte Jahresabschluss heranzuziehen, der im vorliegenden Fall nicht das Jahr 1998 betrifft, sondern das Jahr 1997, in dem Ralf Pollmeier eine Mehrheitsbeteiligung an allen Gesellschaften der Pollmeier-Gruppe hielt. Daher hat die Kommission Zweifel, ob die amerikanische Produktionsstätte unberücksichtigt bleiben kann.

Eine Addition der Kennzahlen aller Pollmeier-Gesellschaften im Jahr 1997 ergibt eine Beschäftigtenzahl von 496, einen Umsatz von 66,73 Mio. EUR und eine Bilanzsumme von 29,19 Mio. EUR, womit die Schwellenwerte der KMU-Definition überschritten werden. Gemäß dem Anhang zur KMU-Empfehlung verliert ein Unternehmen, das die Schwellenwerte für die Beschäftigtenzahl, den Umsatz oder die Bilanzsumme überschreitet, den Status als KMU nur, wenn sich die Überschreitung in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren wiederholt. Anhand der von Deutschland vorgelegten Informationen stellt die Kommission fest, dass die Beschäftigtenzahl (415) und der Umsatz (44,8 Mio. EUR) auch 1996 die Schwellenwerte der KMU-Definition überschritten haben.

5.2.3 Schlussfolgerung

Die Kommission bezweifelt, dass eine einzige juristische Person, nämlich die Pollmeier GmbH, Malchow, als Begünstigter der Beihilfe angesehen werden kann. Ungeachtet der Anordnung zur Auskunftserteilung, erlauben die von Deutschland ermittelten Auskünfte der Kommission nicht, den Umfang des betroffenen Unternehmens zu bestimmen und festzustellen, ob die gesamte Beihilfe durch genehmigte Beihilferegeln abgedeckt ist und als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen kann. Nach den vorliegenden Informationen hat es den Anschein, dass das begünstigte Unternehmen womöglich größer ist und alle Gesellschaften der Pollmeier-Gruppe umfasst. Die Pollmeier-Gesellschaften sind effektiv über ihren Gesellschafter miteinander verbunden, üben dieselbe wirtschaftliche Tätigkeit aus und werden als „Standorte“ von Pollmeier beschrieben.

⁽¹²⁾ Urteil vom 14.11.1984 in der Rechtssache 323/82, Intermills/Kommission, Slg. 1984, S. 3808.

5.3 Status des Begünstigten der Maßnahmen zugunsten der Errichtung eines neuen Sägewerks in Kässlitz im Jahr 1999

Die juristische Person, welche den Zuschuss und die Investitionszulage für die Errichtung eines neuen Sägewerks in Kässlitz erhalten hat, ist die Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz. Für die Beurteilung des Status des Begünstigten ist 1999 als Bezugsjahr heranzuziehen.

Um feststellen zu können, ob der Begünstigte die KMU-Kriterien erfüllt, muss der genaue Umfang des betreffenden Unternehmens ermittelt werden.

5.3.1 Eigentumsverhältnisse der Pollmeier-Gruppe im Jahr 1999

Seit 1997 haben sich sowohl die Struktur sowohl der Pollmeier-Gruppe als auch die Eigentumsverhältnisse innerhalb der Gruppe verändert. Im Jahr 1999 hielt Ralf Pollmeier 100 % der Anteile an folgenden Gesellschaften:

- Pollmeier Massivholz GmbH & Co. Creuzburg;
- Pollmeier Massivholz GmbH, Creuzburg;
- Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG;
- Pollmeier Massivholz GmbH;
- Pollmeier Support GmbH i. G.;
- Pollmeier Central Service GmbH.

Nach Auskunft der deutschen Behörden hält Ralf Pollmeier seit dem 1. Januar 1998 eine Minderheitsbeteiligung (23,25 %) an der Inland Wood Specialties L.P. und seit dem 17. Juli 1999 eine Minderheitsbeteiligung (24 %) an der Pollmeier GmbH, Rietberg.

Zur Pollmeier GmbH, Rietberg, hat Deutschland weder die Namen der übrigen Gesellschafter noch die einschlägigen Finanz- und Wirtschaftsdaten für 1999 mitgeteilt. Auch wird nicht klar dargelegt, wie sich die Pollmeier GmbH, Rietberg, entwickelt hat.

Mit Schreiben vom 21. Dezember 1999 teilten die deutschen Behörden der Kommission mit, dass die Pollmeier GmbH, Rietberg, bis Juli 1999 Ersatzteile für die Möbelindustrie hergestellt hat. Im Zuge der Konzentration der Pollmeier-Betriebsstätte auf den Sägewerksbetrieb und die Holzweiterverarbeitung wurde die Produktionseinheit der Pollmeier GmbH, Rietberg, verkauft. Die persönlichen Anteile von Ralf Pollmeier an der Pollmeier Massivholz GmbH & Co., Creuzburg, wurden auf die Pollmeier GmbH, Rietberg, übertragen, die ihren eingetragenen Sitz nach Creuzburg verlegte. Außerdem änderte die Pollmeier GmbH, Rietberg, ihren Namen in Pollmeier Central Service GmbH um, die 1999 keinen Beschäftigten auswies.

Mit Schreiben vom 9. August 2000 übermittelten die deutschen Behörden der Kommission eine Übersicht, aus der hervorgeht, dass Herrn Ralf Pollmeier 1999 24 % der Anteile an der Pollmeier GmbH, Rietberg, und 100 % der Anteile an Pollmeier Central Service gehörten. Der Übersicht ist weiterhin zu entnehmen, dass Ralf Pollmeier 1999 100 % der Anteile an der

Pollmeier Massivholz GmbH & Co., Creuzburg, hielt. Diese Angaben stehen offensichtlich im Widerspruch zu der oben genannten Auskunft, wonach die Pollmeier Central Service GmbH und die Pollmeier GmbH, Rietberg, eine und dieselbe Gesellschaft sind und die Pollmeier GmbH, Rietberg, 100 % der Anteile an der Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG hält. Die Kommission benötigt eine genauere Aufschlüsselung der Verbindungen zwischen den verschiedenen Gesellschaften der Pollmeier-Gruppe.

Die Gesellschaft Inland Wood Specialties L.P. hat seit dem 1. Juni 1998 folgende Gesellschafter:

- Ralf Pollmeier (23,25 %)
- Doris Tegelkamp (41 %),
- Eckerhard Pollmeier (24,75 %),
- John Gottwald (10 %),
- INWS, Inc (1 %).

5.3.2 Beziehungen zwischen den verschiedenen Pollmeier-Gesellschaften

Die Pollmeier-Gesellschaften beliefern die europäischen, amerikanischen und asiatischen Märkte mit kantverleimten Holzplatten und Buchen-Massivholzböden. Die Pollmeier Massivholz GmbH, die Pollmeier Creuzburg GmbH & Co. KG, die Pollmeier GmbH & Co. KG, Malchow, und die Pollmeier Leimholz GmbH werden als Standorte ein und desselben Unternehmens beschrieben.

Den Anmerkungen zum Jahresabschluss 1998 zufolge hat die Gesellschaft Inland Wood Specialties L.P. einen Vertretungsvertrag mit der Pollmeier GmbH geschlossen, die als Handelsvertreter für den Verkauf seiner Holzzeugnisse in Europa fungiert. Diese Erzeugnisse werden überwiegend in Deutschland abgesetzt (93,26 % des Gesamtabsatzes). Allerdings ist unklar, um welche Pollmeier GmbH es sich handelt und ob Inland Wood Specialties L.P. von der Gruppe wirtschaftlich abhängig ist, die den Vertrieb abwickelt. Zur Klärung dieser Frage benötigt die Kommission eine Kopie des Vertretungsvertrags.

Nach den vorliegenden Informationen wurde 1999 eine neue Gesellschaft — die Pollmeier Leimholz GmbH, Rietberg — mit dem Hinweis gegründet, dass es in dieser Rechtsform seit dem 13. Juli 1999 existiert. Außerdem stellt die Kommission fest, dass diese Gesellschaft von Frau Doris Tegelkamp geleitet wird, die seit Juni 1998 eine Kapitalbeteiligung von 41 % an der Inland Wood Specialties L.P. hält. Der Kommission ist nicht bekannt, wer die Gesellschafter der Pollmeier Leimholz GmbH, Rietberg, sind.

Die Beziehungen zwischen den europäischen Gesellschaften der Pollmeier-Gruppe und der amerikanischen Gesellschaft sind unklar. Dem Anschein nach besteht die Verbindung zwischen Inland Wood Specialties L.P. und den europäischen Gesellschaften darin, dass es einen gemeinsamen Gesellschafter gibt, dass ein Vertretungsvertrag geschlossen wurde und dass einer der Gesellschafter (Doris Tegelkamp) Geschäftsführer der Pollmeier Leimholz GmbH, Rietberg, ist, über die der Kommission nur wenig Informationen vorliegen.

5.3.3 Schlussfolgerung

Ungeachtet der Anordnung zur Auskunftserteilung, erlauben die von Deutschland ermittelten Auskünfte der Kommission nicht, den Umfang des betroffenen Unternehmens zu bestimmen und festzustellen, ob die gesamte Beihilfe durch genehmigte Beihilferegulungen abgedeckt ist und als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen kann. Vor allem die Verbindungen der einzelnen Gesellschaften der Pollmeier-Gruppe untereinander lassen sich nicht eindeutig feststellen. Mangels Auskünften über die Entwicklung der Pollmeier GmbH, Rietberg, kann nicht ermittelt werden, inwieweit die Pollmeier GmbH, Rietberg, bzw. die Pollmeier Central Service GmbH mit den übrigen Gesellschaften der Gruppe verflochten ist. Die Informationen über die Beziehungen zwischen den europäischen Gesellschaften der Gruppe und der amerikanischen Produktionsstätte sind unzureichend, und zur Pollmeier Leimholz GmbH, Rietberg, wurden von deutscher Seite überhaupt keine Angaben gemacht.

Des Weiteren hat die Kommission im Verlauf ihrer Prüfung festgestellt, dass neben der Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG eine zweite Gesellschaft — die Pollmeier Massivholz GmbH, Kreuzburg — 1999 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen hat.

Die Kommission ist aus den dargelegten Gründen nicht in der Lage, den Begünstigten der Maßnahmen zur Förderung der Errichtung eines Sägewerks in Kässlitz genau zu definieren und festzustellen, ob er die Kriterien der KMU-Definition erfüllt. Sie hegt daher Zweifel, ob die geplante Beihilfe die Bedingungen der betreffenden Regionalbeihilferegulungen erfüllt und in ihrer Gesamtheit mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist.

6. FAZIT

Unter den gegebenen Umständen ist die Kommission derzeit nicht imstande zu klären, ob die Beihilfe zugunsten der Pollmeier GmbH, Malchow, und die Beihilfe zugunsten der Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz, durch von ihr bereits genehmigte Regionalbeihilferegulungen gedeckt sind oder ob sie als neue Beihilfen angesehen werden müssen. Außerdem zweifelt die Kommission an der Vereinbarkeit der Maßnahmen in ihrer Gesamtheit mit dem Gemeinsamen Markt.

7. ENTSCHEIDUNG

Ausgehend von dem vorstehenden Fazit hat die Kommission beschlossen, gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

Die Kommission fordert demzufolge die Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates sich innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens zu der Angelegenheit zu äußern und ihr alle Unterlagen, Informationen und Angaben zu übermitteln, die sie benötigt, um die Vereinbarkeit der oben genannten Maßnahmen mit dem Gemeinsamen Markt zu beurteilen.

Die Kommission fordert demzufolge die Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates auf, ihr innerhalb eines Monats nach Ein-

gang dieses Schreibens alle Unterlagen, Angaben und Daten zu übermitteln, die sie zur Beurteilung der Vereinbarkeit der o.a. Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt benötigt. Die Kommission fordert insbesondere folgende Angaben an:

1. die Finanzkennzahlen und die Beschäftigtenzahl der Gesellschaften Pollmeier GmbH, Rietberg, und Inland Wood Specialties, Spokane (USA), für 1999 sowie Aufklärung über die genaue Beschäftigtenzahl von Inland Wood Specialties im Jahr 1998;
2. Aufklärung über die Entwicklung der Pollmeier GmbH, Rietberg, und über deren Verbindung zur Pollmeier Central Service GmbH sowie Angaben zur vollständigen Identität der Gesellschafter und Geschäftsführer dieser Gesellschaften;
3. eine Kopie des Vertretungsvertrags zwischen der Pollmeier GmbH und Inland Wood Specialties, L.P.;
4. eine Kopie des Gesellschaftsvertrags und der Satzung der Pollmeier Leimholz GmbH, Rietberg, sowie Angaben zu der Struktur, den Gesellschaftern und den Geschäftsführern der am 13. Juli 1999 gegründeten Gesellschaft;
5. Angaben zu der Rolle, der Beschäftigtenzahl, dem Umsatz, der Bilanzsumme und der Person der Geschäftsführer (Namen) der offenbar seit 1999 tätigen Gesellschaften Pollmeier Support GmbH und Pollmeier Central Service;
6. in Bezug auf die offensichtlich seit 1999 neben der Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG in Kreuzburg tätige Pollmeier Massivholz GmbH: Angaben zu sämtlichen staatlichen Beihilfen, die diese Gesellschaft gegebenenfalls erhalten hat, den einschlägigen Regionalbeihilferegulungen und der Rechtsgrundlage, sowie alle sachdienlichen Angaben zu diesem Investitionsprojekt (wie Beginn und Ende der Investitionen, weitere Finanzierung durch eigene Mittel);
7. ein Verzeichnis aller Gesellschaften, die Ralf Pollmeier im Zeitraum 1997—2000 besessen oder geführt hat, mit den sachdienlichen Informationen (Beschäftigtenzahl, Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen, Gesellschafter und Geschäftsführer), einschließlich der jeweiligen Gesellschaftsverträge und Satzungen;
8. Die Kommission bittet Deutschland um die Ermittlung von Informationen über die Beziehungen zwischen Ralf Pollmeier, Ekkerhard Pollmeier und Doris Tegelkamp, die als Gesellschafter und/oder Geschäftsführer der zu der Pollmeier-Gruppe gehörenden Gesellschaften in Erscheinung treten.
9. eine Antwort auf die Frage, ob die Bundesrepublik Deutschland inzwischen beschlossen hat, der Pollmeier GmbH, Malchow, für die Erweiterung des Produktangebots weitere Beihilfen zu gewähren.

Die Kommission bittet die deutschen Behörden, dem Beihilfempfänger unmittelbar eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.

Die Kommission erinnert die Bundesrepublik Deutschland an die Sperrwirkung des Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.»

AIUTI DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2 (ex articolo 93, paragrafo 2) del trattato CE, in merito all'aiuto C 17/99 (ex NN 120/98 e N 804/97) — Germania — Attuazione abusiva del regime di aiuti del Thüringer Industriebeteiligungsfonds; Modificazione e alla proroga del regime stesso

(2001/C 166/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera riportata in appresso, datata 15 marzo 1999, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 (ex-articolo 93, paragrafo 2) del trattato CE.

«Con la presente la Commissione informa il governo della Repubblica federale di Germania di aver deciso, previo esame delle informazioni fornite dalle autorità tedesche in merito agli aiuti citati in oggetto, di avviare un procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE).

1. Per quanto attiene all'attuazione abusiva del regime nel passato, la Commissione comunica al governo tedesco quanto segue

1. Con lettera SG(94) D/11661 del 9 agosto 1994, la Commissione ha autorizzato il regime di aiuti del Thüringer Industriebeteiligungsfonds (TIB) (cfr. N 183/94), fondo di partecipazione industriale del Land Turingia, istituito per la durata di dieci anni e dotato di 400 milioni di DEM di capitale pubblico. Detto regime prevede l'assunzione, previa decisione di un comitato consultivo indipendente, di partecipazioni societarie, soprattutto in imprese in difficoltà. Nella menzionata lettera di autorizzazione, la Commissione ha richiamato determinate disposizioni che limitavano la portata dell'autorizzazione e taluni impegni assunti dalle autorità tedesche, che si riportano in allegato alla presente lettera (cfr. parte I).
2. Dall'esame delle relazioni annuali per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 è emerso che nella maggior parte dei casi il regime è stato utilizzato in modo abusivo. Tali irregolarità sono elencate nell'allegato alla presente lettera (cfr. parte II). Per questi motivi, nella sua decisione del 9 dicembre 1998 (cfr. NN 120/98) la Commissione ha espresso dei dubbi circa la conformità dell'utilizzo del regime in passato con la versione autorizzata, ed ha ingiunto al governo tedesco di fornirle, entro il termine di un mese dalla notifica della sua decisione, tutte le informazioni utili affinché la Commissione possa verificare se gli aiuti individuali sono stati concessi in conformità al regime generale autorizzato. Per quanto riguarda la portata dell'ingiunzione basata sulla sentenza pronunciata nella causa "Italgrani", si rimanda all'allegato, parte III. In tale occasione, la Commissione ha comunicato al governo tedesco che nel caso in cui le informazioni non fossero state trasmesse entro il termine stabilito, la Commissione avrebbe potuto, sulla base delle informazioni a sua disposizione, avviare un procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 (ora articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE) in relazione all'utilizzo nel passato del regime di aiuti.

L'ingiunzione, basata sulla sentenza "Italgrani", del 9 dicembre 1998 è stata trasmessa al governo tedesco con lettera SG(98) D/12406 del 30 dicembre 1998. Alla data del 24 febbraio 1999 non era pervenuta ancora nessuna risposta delle autorità tedesche.

3. La Commissione ritiene pertanto, sulla scorta delle informazioni di cui dispone attualmente, che il regime sia stato utilizzato in modo abusivo e osserva che la Germania non ha fornito entro la scadenza indicata le informazioni richieste in merito all'applicazione del regime in esame. Con richiamo alla sentenza della Corte del 5 ottobre 1994 nella causa C-47/91 ("Italgrani"), la Commissione ha deciso di valutare direttamente la compatibilità con il trattato dell'applicazione del regime in passato, nonché di tutte le misure di esecuzione di tale regime, come se si trattasse di un nuovo aiuto.

In tale contesto, la Commissione

- rammenta la sua valutazione, secondo la quale il regime comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE (ora articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE) e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE in quanto è destinato alle imprese in difficoltà,
- constata di non disporre delle informazioni necessarie per valutare se l'applicazione del regime a favore delle imprese economicamente sane comporti aiuti di Stato ai sensi dei predetti articoli,
- osserva che le informazioni di cui dispone attualmente non le hanno consentito di accertare se il regime, attuato in modo abusivo, sia compatibile con la politica perseguita dalla Commissione in materia di aiuti a favore delle imprese in difficoltà,
- ricorda che tale politica, quale definita dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 368 del 23.12.1994) e risultante dalla prassi costante della Commissione, prevede in particolare i seguenti obblighi:
 - la notifica individuale degli aiuti a favore delle grandi imprese in difficoltà,
 - la limitazione degli aiuti per il salvataggio alle forme di garanzia di crediti o di prestiti rimborsabili alle condizioni di mercato,
 - la limitazione degli aiuti per il salvataggio all'ammontare necessario per mantenere l'impresa in attività durante il periodo della definizione delle misure di ristrutturazione,
 - la subordinazione della concessione degli aiuti per la ristrutturazione alla realizzazione di un piano di ristrutturazione atto a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa,

— la limitazione degli aiuti per la ristrutturazione a quanto strettamente necessario per assicurare l'equilibrio dell'impresa nel periodo della ristrutturazione.

4. Per questi motivi, la Commissione esprime dubbi per quanto concerne la compatibilità del regime, utilizzato in modo abusivo, con il mercato comune, ed avvia un procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 (ora articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE) in merito all'attuazione del regime nel passato (ovvero prima della notifica formale al governo federale della presente decisione) e a tutte le relative misure di esecuzione, che non abbiano già formato oggetto di una decisione di autorizzazione nell'ambito di una misura individuale di aiuto, o non siano attualmente oggetto di un procedimento avviato a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 (ora articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE) in relazione ad una misura individuale, sempreché detta decisione di autorizzazione o di apertura di procedimento copra tutti gli interventi effettuati dal TIF.
5. In considerazione di quanto sopra, la Commissione invita la Repubblica federale di Germania, nell'ambito del procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE), a presentare le proprie osservazioni ed a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione del regime utilizzato in modo abusivo, entro un termine di un mese a decorrere dalla data di ricevimento della presente. La Commissione invita le autorità federali a trasmettere immediatamente copia della presente lettera ai beneficiari degli aiuti.
6. In questo contesto, la Commissione ingiunge alle autorità tedesche di fornirle entro il termine di un mese dal ricevimento della presente tutti i documenti, le informazioni ed i dati necessari affinché la Commissione si possa pronunciare sulla compatibilità del regime utilizzato in modo abusivo e di tutte le relative misure di esecuzione oggetto del presente procedimento.

In particolare, la Commissione ordina alle autorità tedesche di fornirle entro il termine indicato tutte le informazioni elencate in allegato (parte III) alla presente lettera, già richieste nell'ingiunzione basata sulla sentenza "Italgrani", trasmessa con lettera SG(98) D/12406 del 30 dicembre 1998.

Se le autorità tedesche non provvederanno in tal senso, la Commissione adotterà una decisione sulla base degli elementi a sua disposizione.

La Commissione desidera rammentare alla Germania che se, sulla base delle informazioni di cui dispone e dopo aver invitato in due occasioni le autorità tedesche a fornirle le informazioni necessarie, dovesse concludere che il regime, utilizzato in modo abusivo, è illegale ed incompatibile con il mercato comune, ne conseguirebbe che qualsiasi misura di aiuto non previamente notificata alla Commissione e concessa nell'ambito del regime in questione sulla base di erronee premesse, sarebbe a sua volta illegale e, in mancanza delle informazioni necessarie alla valutazione della compatibilità che la Germania era stata invitata a fornire, incompatibile con il mercato comune e pertanto soggetta ad obbligo di recupero, indipendentemente dal fatto che la misura fosse destinata ad una impresa in difficoltà.

7. ...⁽¹⁾

II. Per quanto concerne la modificazione e la proroga del regime, la Commissione informa le autorità tedesche di quanto segue

1. A seguito di una voluminosa corrispondenza (richieste della Commissione del 22 luglio 1996, 11 settembre 1996, 27 settembre 1996, 9 ottobre 1996 e 15 novembre 1996, e risposta delle autorità tedesche del 25 settembre 1996), un primo incontro con le autorità tedesche in merito all'utilizzo abusivo del regime ha avuto luogo in data 3 febbraio 1997 a Bruxelles. A seguito di una riunione, il 1 luglio 1997, a livello politico tra la Commissione ed il Land della Turingia, nel quale il rappresentante del Land ha esplicitamente riconosciuto le irregolarità commesse in passato nei casi di aiuto relativi al regime della Turingia e ha sottolineato la ferma volontà del Land di contribuire alla regolarizzazione della situazione nel più breve tempo possibile, una seconda riunione, svoltasi a Erfurt il 23 settembre 1997 ha consentito di esaminare in dettaglio i casi in questione e di analizzare i problemi connessi al regime.
2. A seguito di tali riunioni, le autorità tedesche hanno notificato talune precisazioni e modificazioni al regime con lettera datata 17 novembre 1997. Su richiesta del 16 dicembre 1997, seguita da sollecito con lettera del 27 gennaio 1998, è stato trasmesso un complemento di notifica con lettera del 29 gennaio 1998. Una nuova richiesta di informazioni, mirante a stabilire la conformità del regime oggetto della notifica di modificazione agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà (1994), reiterata con lettera del 7 aprile 1998, ha ricevuto risposta con lettera delle autorità federali del 5 maggio. Le autorità tedesche hanno risposto il 28 agosto 1998 ad una nuova richiesta di informazioni con una comunicazione, che non conteneva tuttavia le sollecitate disposizioni vigenti nel Land sulla definizione dell'ambito di intervento del TIB. La questione è stata altresì oggetto di due riunioni tenutesi il 28 ottobre 1998 e 30 novembre 1998 a Bruxelles.

Le modifiche e le precisazioni al regime sono descritte di seguito:

3. **Le modifiche/precisazioni proposte**

- 3.1. Le autorità tedesche confermano i seguenti obblighi, previsti già all'epoca dell'autorizzazione iniziale del regime:
 - tutte le misure di aiuto concesse a favore di grandi imprese (ai sensi della definizione per le PMI in vigore all'epoca dell'autorizzazione degli aiuti) devono formare oggetto di notifiche individuali,
 - tutte le misure di aiuto che prevedono una partecipazione non minoritaria devono essere notificate individualmente,
 - tutte le misure di aiuto che prevedono una partecipazione superiore ai 20 milioni di DEM devono essere notificate individualmente (nella lettera iniziale l'importo era fissato a 20 milioni di ecu),

⁽¹⁾ I dati riservati che figurano nella comunicazione allo Stato membro sono stati soppressi ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, come richiesto dallo Stato membro interessato.

- la Germania deve trasmettere una relazione annuale,
- presentazione e attuazione di un piano di ristrutturazione che consenta di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa, esame da parte di esperti indipendenti, idonea riduzione delle capacità, carattere temporaneo delle partecipazioni, sostanziale apporto della banca principale e dei soci.

Inoltre, le autorità tedesche si impegnano a trasmettere ogni sei mesi una relazione alla Commissione nella quale elencano l'assunzione di tutte le nuove partecipazioni comprese quelle acquisite alle condizioni di mercato in imprese economicamente sane.

3.2. Le autorità tedesche notificano le seguenti modifiche:

- **Concessione di finanziamenti preliminari** prima della sottoscrizione formale del contratto di partecipazione. Il TIB potrà concedere dei crediti alle imprese, alle condizioni seguenti:
 - il comitato consultivo del fondo ha adottato la decisione di assumere una partecipazione nell'impresa interessata,
 - il piano di ristrutturazione è stato elaborato ed approvato,
 - per quanto attiene alla determinazione dell'importo dell'aiuto necessario, il piano di ristrutturazione confermato dopo la firma del contratto di partecipazione terrà conto dell'entità del prestito.
- **Attività del *Beteiligungs fonds Thüringen GmbH (BFT)*** (detenuto al 100 % dal TIB): il fondo si specializzerà in partecipazioni senza diritto di voto e si rifinanzierà nell'ambito del programma della "Kreditanstalt für Wiederaufbau", relativo alla creazione di un fondo per il consolidamento del capitale proprio delle medie imprese situate nei nuovi Länder tedeschi (cfr. N 646/A/95) ("KfW-Beteiligungs fonds-Ost"). La Commissione ricorda che, come precisato nella lettera di autorizzazione del regime in parola, il programma prevede esplicitamente il rispetto delle disposizioni contenute negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, nonché la notificazione individuale dei rifinanziamenti a favore delle grandi aziende ed imprese del settore. La notifica della proroga del regime (cfr. N 361/A/98) è attualmente all'esame ed esclude il rifinanziamento di partecipazioni nelle imprese in difficoltà.

Le stesse disposizioni applicabili per il Thüringer Industriebeteiligungs fonds (TIB) troveranno applicazione per il *Beteiligungs fonds Thüringen GmbH (BFT)*.

I due fondi potranno assumere partecipazioni nella medesima impresa.

- **Precisazioni delle regole relative al cumulo:** Ai sensi delle disposizioni approvate, le imprese che hanno beneficiato di un'assunzione di partecipazioni del fondo TIB sono escluse, per il periodo della partecipazione, dagli aiuti di Stato nel quadro di altri programmi di erogazione di capitali, quali "Eigenkapitalhilfeprogramm", "ERP-Beteiligungsprogramm" o dalle partecipazioni della Treuhandanstalt. Le autorità tede-

sche propongono di mantenere tale disposizione, con le precisazioni seguenti:

- Un socio di un'impresa beneficiaria di un aiuto del TIB potrà ottenere un rifinanziamento della sua partecipazione nell'ambito del "Programma di aiuto per il capitale proprio nei nuovi Länder" ("Eigenkapitalhilfeprogramm in den neuen Bundesländern", cfr. N 510/95) (prestiti personali). Giova osservare che la lettera di autorizzazione del suddetto programma prevede esplicitamente il rispetto delle disposizioni contenute negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, e la notificazione individuale dei rifinanziamenti a favore delle grandi aziende ed imprese del settore. Inoltre, la notifica della proroga di questo regime (cfr. N 463/98) è attualmente allo studio ed esclude il rifinanziamento di partecipazioni nelle imprese in difficoltà.
- Le misure di aiuto del TIB possono essere cumulate con gli interventi del Fondo di consolidamento del Land Turingia a favore delle imprese in difficoltà (aiuti sotto forma di prestiti e partecipazioni) (inizialmente autorizzati con il numero di riferimento NN 74/95, e modificati con numero N 370/97). Occorre ancora osservare a questo proposito che la lettera di autorizzazione del 18 febbraio 1998 rammenta l'impegno assunto dalle autorità federali di procedere alla notificazione individuale di tutti i casi in cui l'importo complessivo, risultante dal cumulo di diversi aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione, superi i 5 milioni di DEM, di tutti gli aiuti a favore di grandi imprese o di imprese dei settori sensibili nonché dei casi di aiuti concessi ripetutamente.
- L'intervento del fondo può essere cumulato con gli aiuti della BVS. Bisogna osservare che in questo contesto trovano applicazione le regole di notificazione del regime dell'ex-Treuhandanstalt/BVS, e particolarmente le regole di cumulo previste dalla decisione della Commissione per il regime del BVS a favore delle PMI.

Bisogna inoltre osservare che l'interdizione del cumulo prevista nella decisione del 9.8.1994 non si applica alle garanzie concesse a livello federale o del Land [cfr. Bundesbürgschaftsprogramm, E 24/95, Bürgschaftsprogramm der Thüringer Aufbaubank (cfr. N 117/96), e Bürgschaftsprogramm des Landes Thüringen (cfr. NN 25/95)].

- **Durata del regime:** il regime è attualmente previsto con una durata indeterminata (in origine era di 10 anni).

3.3. Le autorità federali si impegnano inoltre a quanto segue:

- a limitare l'importo dell'aiuto allo stretto necessario per ripristinare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa,
- a richiedere che l'impresa apporti un contributo appropriato al piano di ristrutturazione,

- a limitare l'assunzione ripetuta di una partecipazione nella stessa impresa ai casi eccezionali in cui la necessità di un nuovo aiuto alla ristrutturazione sia dovuta a fattori esterni all'impresa e non prevedibili dalla stessa.
4. La Commissione ha esaminato le modifiche al regime del Thüringer Industriebeteiligungsfonds, conformemente agli articoli 92 e 93 del trattato CE (ora articoli 87 e 88 del trattato CE) e all'articolo 61 dell'accordo SEE, ed in particolare modo alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 368 del 23.12.1994).

In tale conteso la Commissione è giunta alle conclusioni che seguono.

- 4.1. Le assunzioni di partecipazioni ed i crediti concessi dal Thüringer Industriebeteiligungsfonds e dal BFT Beteiligungsfonds Thüringen GmbH costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE (ora articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE) e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, giacché permettono, in quanto aiuti alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, ai sensi della definizione contenuta nei menzionati orientamenti, alle imprese beneficiarie di evitare la sospensione della produzione e di mantenere in tal modo la loro capacità, almeno parzialmente su mercati nei quali sarebbero state destinate a scomparire in mancanza di tali aiuti. Per tale motivo, gli aiuti in questione falsano la concorrenza e gli scambi intracomunitari.
- 4.2. A prima vista, il regime in esame, nella sua versione modificata, sembra compatibile con le disposizioni contenute negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato a favore delle imprese in difficoltà; in particolare:
- il regime iniziale è stato autorizzato dalla Commissione; le sue disposizioni, confermate dagli impegni delle autorità tedesche nel quadro del relativo procedimento di notificazione, sono compatibili con i menzionati orientamenti comunitari,
 - viste le condizioni di concessione, i crediti al finanziamento preliminare sono parte integrante del piano di ristrutturazione e costituiscono un elemento di aiuto alla ristrutturazione,
 - la modifica organizzativa (istituzione del Beteiligungsfonds Thüringen BFT) non comporta considerazioni che possano modificare la valutazione di base,
 - le disposizioni modificate in materia di cumulo si conformano alla prassi della Commissione di autorizzare dei pacchetti di aiuto provenienti da fonti diverse. Infatti, tale approccio di "pacchetto" potrebbe contribuire ad una valutazione approfondita del piano di ristrutturazione,

- la proroga della durata del regime tiene conto del carattere a lungo termine dei problemi incontrati dalle imprese del Land Turingia, regione che beneficia del regime per le regioni assistite in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) [ora articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE].

Tuttavia, altre considerazioni, illustrate di seguito in dettaglio, giustificerebbero un'apertura di procedimento. Infatti, le autorità tedesche non hanno dato seguito ad una richiesta dei servizi della Commissione di pronunciarsi in merito al fatto che apparentemente il Thüringer Industriebeteiligungsfonds (istituzione di una fondazione, controllata dalla Thüringer Aufbaubank, che da parte sua è controllata dal governo del Land) abbia agito in passato in modo ampiamente indipendente e praticamente al di fuori di ogni controllo amministrativo del Land. Infatti, a tutt'oggi, non esiste alcun testo legislativo del Land che disciplini le attività del fondo, e che recepisca nel diritto del Land le modalità del regime convenute tra la Commissione e la Germania. Tale mancanza volontaria di controllo efficace da parte del Land ha consentito ai responsabili del fondo di non rispettare in passato, sistematicamente, le condizioni previste per l'autorizzazione del regime. I servizi della Commissione avevano pertanto richiesto formalmente alle autorità tedesche di limitare le attività del fondo attraverso direttive impartite dal Land.

5. In considerazione del rifiuto di subordinare le attività del TIB a tali direttive, viste le esperienze passate e nell'impossibilità di garantire in futuro il rispetto delle disposizioni del regime nelle circostanze attuali, la Commissione esprime dubbi circa le modalità previste dalle autorità tedesche al fine di assicurare in avvenire l'attuazione del regime in conformità alle disposizioni comunitarie. Per tale motivo, la Commissione ha deciso di aprire il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 (ora articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE) in relazione alla notifica di modificazione e di proroga del regime (N 804/97).

In considerazione di quanto sopra, la Commissione invita la Germania, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 (ora articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE), del trattato CE, a presentare le proprie osservazioni ed a fornire ogni informazione utile alla valutazione degli aiuti/misure entro un mese dal ricevimento della presente.

La Commissione ricorda l'effetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE (ora articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE) ed attira l'attenzione del governo tedesco sulla comunicazione trasmessa agli Stati membri il 22 febbraio 1995, che specifica che qualsiasi aiuto accordato illegalmente può essere oggetto di un ordine di recupero. Il rimborso avviene conformemente alle procedure ed alle disposizioni nazionali. Il tasso di interesse applicato sarà basato sul tasso di riferimento impiegato nella valutazione dell'equivalente sovvenzione netto dei regimi di aiuto regionale, a decorrere dalla data di erogazione dell'aiuto illegale e fino all'effettivo rimborso dello stesso.

ALLEGATO ALLA LETTERA INDIRIZZATA AL GOVERNO TEDESCO

Thüringer Industriebeteiligungsfonds — Condizioni iniziali di autorizzazione, casi di irregolarità e portata dell'ingiunzione della Commissione sulla base della sentenza "Italgrani"**I. Condizioni iniziali di autorizzazione**

1. Con decisione del 27 luglio 1994, trasmessa con lettera del 9 agosto 1994, la Commissione ha autorizzato il regime di aiuti del Thüringer Industriebeteiligungsfonds (cfr. N 183/94), fondo di partecipazione del Land Turingia, istituito per la durata di dieci anni e dotato di 400 milioni di DEM di capitale pubblico. Tale regime prevede, previa decisione di un comitato consultivo indipendente, l'assunzione di partecipazioni:

- in imprese economicamente sane che offrono prospettive di profitto ("principio dell'investitore in economia di mercato"),
- in imprese che si trovano in difficoltà.

Nella lettera di autorizzazione del 9 agosto 1994, la Commissione ha stabilito che l'assunzione di partecipazione nelle imprese economicamente sane, in grado di realizzare un profitto adeguato, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE (ora articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE). Per quanto attiene all'assunzione di partecipazioni in imprese in difficoltà, la Commissione ha concluso che si è invece in presenza di aiuti di Stato. Nell'autorizzare tali aiuti di Stato a favore delle imprese in difficoltà, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

- la presentazione di un piano di ristrutturazione, che consenta di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria e che preveda una riduzione della capacità produttiva, è una condizione necessaria ai fini dell'assunzione della partecipazione da parte del fondo TIB,
- il predetto piano di ristrutturazione deve essere approvato da esperti indipendenti, dalla direzione e dai soci,
- le partecipazioni hanno carattere temporaneo (in genere dai 3 ai 5 anni); le disposizioni che regolano la successiva cessione della partecipazione sono stabilite già all'atto dell'assunzione della stessa. La vendita non deve essere effettuata ad un prezzo inferiore a quello versato per l'acquisto delle quote,
- il fondo TIB stima di assumere una decina di partecipazioni all'anno in imprese in difficoltà,
- il TIB si rivolge in particolar modo alle PMI, ma non è esclusa la partecipazione in grandi imprese,
- in linea di massima, il TIB assume soltanto partecipazioni minoritarie,
- la partecipazione non supera l'importo di 20 milioni di EUR,
- la banca principale ("Hausbank") e gli altri soci dell'impresa interessata devono apportare un contributo sostanziale alla ristrutturazione dell'impresa,
- le imprese beneficiarie di una partecipazione del fondo TIB sono escluse, per il periodo della partecipazione, dagli aiuti di Stato nel quadro di altri programmi che prevedono erogazioni di capitale, quali "Eigenkapitalhilfeprogramm", "ERP-Beteiligungsprogramm", ovvero le partecipazioni della Treuhandanstalt,
- le autorità tedesche si impegnano:
 - a notificare individualmente i casi eccezionali di assunzione di partecipazione nelle imprese che non costituiscono PMI (ai sensi della relativa definizione del 1992),
 - a notificare individualmente i casi in cui il fondo assuma una partecipazione maggioritaria,
 - a notificare individualmente le partecipazioni superiori ai 20 milioni di EUR,
- il regime concerne le partecipazioni in imprese del settore industriale; le imprese che appartengano al settore della costruzione sono escluse; la lettera di autorizzazione ricorda l'obbligo di rispettare le regole in materia di settori sensibili.

II. Le irregolarità

2. L'esame delle relazioni annuali relative agli esercizi 1994, 1995 e 1996 ha evidenziato che il regime è stato utilizzato in modo abusivo (la relazione del 1997 si trova attualmente in fase di esame):
 - nell'attesa di una partecipazione prevista, ma non ancora perfezionata, il fondo ha concesso dei crediti preliminari al finanziamento [ad esempio Mitec, cfr. NN 31/97, Umformtechnik Erfurt (NN 104/96, NN 140/96)],
 - in taluni casi, le partecipazioni sono state assunte in grandi imprese senza la necessaria preventiva notifica (si citi CDA Compact Disk Albrechts GmbH, esaminato nel contesto NN 54/94), Kahla Thüringen Porzellan GmbH, Zeuro Möbelwerk GmbH (cfr. C 56/97, ex NN 78/98); Henneberg Porzellan; Umformtechnik Erfurt (cfr. NN 104/96, NN 140/96), Deckel Maho Seebach GmbH,
 - in taluni casi, è stata assunta una partecipazione maggioritaria senza notifica individuale (ad esempio, MTDA Media Tec Datenträger Albrechts GmbH),
 - In taluni casi il divieto di cumulo non è stato rispettato (cfr. Zeuro Möbelwerk, cumulo con "Eigenkapitalhilfe-programm", cfr. NN 78/96),
 - in taluni casi, l'aiuto del TIB è stato cumulato con gli interventi del fondo di consolidamento del Land di Turingia a favore delle imprese in difficoltà (inizialmente autorizzato nel procedimento NN 74/95), regime che escludeva nella versione iniziale il cumulo degli interventi con altri aiuti a favore delle imprese in difficoltà,
 - in taluni casi, l'intervento del fondo è stato cumulato con gli aiuti della Treuhandanstalt/BVS,
 - nel 1996, il fondo TIB ha creato il Beteiligungsfonds Thüringen GmbH BFT (controllandolo al 100 %), con l'obiettivo di assumere partecipazioni, tra l'altro anche in imprese in difficoltà, utilizzando risorse rifinanziate nell'ambito del KfW-Beteiligungsfonds Ost (regime autorizzato), senza facoltà di ingerenza diretta nella direzione dell'impresa.

III. Portata dell'ingiunzione basata sulla sentenza "Italgrani"

3. Nella sua decisione, del 9 dicembre 1998, trasmessa con lettera SG(98) D/12406, del 30 dicembre 1998, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità dell'applicazione del regime con la sua versione notificata alla Commissione ed autorizzata dalla medesima.

In tale occasione, la Commissione ha ricordato che, come riconosciuto dalla Corte di giustizia con la sentenza del 5 ottobre 1994 nella causa C-47/91 ("Italgrani"), "Se la Commissione ha dubbi sulla conformità degli aiuti individuali alla sua decisione di approvazione del regime generale, è suo compito ingiungere allo Stato membro interessato di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per pronunciarsi sulla conformità dell'aiuto controverso alla sua decisione di approvazione del regime di aiuti. Qualora lo Stato membro ometta, nonostante l'ingiunzione della Commissione, di fornire le informazioni richieste, questa può disporre la sospensione dell'aiuto e valutarne direttamente la conformità al trattato, come se si trattasse di un aiuto nuovo".

Su tale base, la Commissione ha ingiunto alla Germania di fornire, entro un mese a decorrere dalla notifica della decisione, tutte le informazioni utili affinché la Commissione possa verificare se gli aiuti sono stati concessi in conformità al regime autorizzato. A tal fine, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche di comunicarle tutte le misure individuali di aiuto, concesse in virtù del regime in questione:

- ad imprese che, all'epoca della concessione dovevano considerarsi economicamente sane (con indicazioni quantitative circa la loro situazione finanziaria prima dell'acquisizione della partecipazione ovvero di un altro aiuto da parte del TIB/BFT, ovvero qualsiasi altro intervento statale qualificabile come aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione di una impresa in difficoltà, con descrizione dettagliata delle modalità di concessione di tale aiuto),
- ad imprese economicamente sane in grado di conseguire un profitto adeguato in conformità al "principio dell'investitore in economia di mercato" — con le informazioni necessarie affinché la Commissione possa verificare tale valutazione — ed a condizioni alle quali qualsiasi altro investitore privato che agisca in una economia di mercato avrebbe assunto una tale partecipazione (con la descrizione delle modalità del contratto di partecipazione che consenta di valutare tali condizioni).

Inoltre, per i casi di intervento della TIB/BFT a favore di imprese in difficoltà o a condizioni non corrispondenti a quelle di mercato, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche di comunicare:

- in quali casi siano stati concessi aiuti in piena conformità alle disposizioni del regime autorizzato, corredati dell'indicazione per ciascun caso:
 - del nome dell'impresa beneficiaria,
 - del numero dei dipendenti in organico, del totale di bilancio e del fatturato dell'impresa per i tre esercizi precedenti all'intervento,
 - del nominativo dell'esperto indipendente,
 - del piano di ristrutturazione alla base dell'assunzione di partecipazione (con trasmissione di una copia del suddetto piano),
 - di una descrizione della riduzione della capacità prevista dal suddetto piano di ristrutturazione,
 - delle modalità concernenti la durata della partecipazione,
 - delle disposizioni previste per la successiva cessione della partecipazione,
 - dell'entità della partecipazione (importo e quota del capitale dell'impresa),
 - del contributo apportato dalla banca dell'impresa e da altri soci,
 - di tutti gli aiuti pubblici di cui l'impresa ha beneficiato dall'avvio del piano di ristrutturazione,
- in quali casi siano stati concessi aiuti diversi dalla partecipazione nell'impresa, con indicazione:
 - del nome dell'impresa beneficiaria,
 - del numero dei dipendenti in organico, del totale di bilancio e del fatturato dell'impresa per i tre esercizi precedenti all'intervento,
 - dell'esistenza e del contenuto di un eventuale piano di ristrutturazione la cui realizzazione da parte dell'impresa sia prevista formalmente in quanto condizione necessaria per la concessione dell'aiuto (con trasmissione di una copia del suddetto piano),
 - di una descrizione della riduzione della capacità prevista dal suddetto piano di ristrutturazione,
 - dell'importo e delle modalità dell'intervento,
 - del contributo apportato dalla banca dell'impresa e da altri soci,
 - di tutti gli aiuti pubblici di cui l'impresa ha beneficiato dall'avvio del piano di ristrutturazione,
- nonché in quali casi le disposizioni e gli impegni descritti sopra non sono stati rispettati, con indicazione per ciascun caso:
 - del nome dell'impresa beneficiaria,

- del numero dei dipendenti in organico, del totale di bilancio e del fatturato dell'impresa per i tre esercizi precedenti all'intervento,
- del nominativo dell'esperto indipendente,
- del piano di ristrutturazione alla base dell'assunzione di partecipazione (con trasmissione di una copia del suddetto piano),
- di una descrizione della riduzione della capacità prevista dal suddetto piano di ristrutturazione,
- delle modalità concernenti la durata della partecipazione,
- delle disposizioni previste per la successiva cessione della partecipazione,
- dell'entità della partecipazione (importo e quota del capitale dell'impresa),
- del contributo apportato dalla banca dell'impresa e da altri soci,
- di tutti gli aiuti pubblici di cui l'impresa ha beneficiato dall'avvio del piano di ristrutturazione.

In proposito, la Commissione ha fatto presente che tale richiesta di informazioni non riguarda le misure di aiuto che hanno già formato oggetto di una decisione della Commissione o che sono attualmente oggetto di un procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato (ora articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE), a condizione che l'insieme degli interventi della TIB/BTF sia coperto dalla decisione finale o dal procedimento in esame. Per tali casi, è sufficiente indicare il nome dell'impresa beneficiaria e il relativo numero di riferimento del procedimento di esame.

La Commissione fa presente al governo federale che nel caso in cui le autorità tedesche non forniscano le informazioni richieste nel termine indicato, la Commissione potrebbe, sulla base delle informazioni di cui disporrà, avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 (ora articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE) in relazione all'attuazione del regime in passato.»

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto/alla misura in oggetto entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea,
Direzione generale IV — Concorrenza
Direzione G.1
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 98 15

Dette osservazioni saranno comunicate alla Germania.

AIUTO DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, in merito all'aiuto notificato dall'Italia in favore dell'impresa siderurgica CECA Lucchini SpA, C 10/2001 (N 613/2000)

(2001/C 166/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 13 febbraio 2001, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo aiuti di Stato
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI**1. Procedimento**

Con lettera datata 11 settembre 2000, registrata il 18 settembre 2000, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l'aiuto alla ricerca e sviluppo che il ministero dell'Industria intendeva concedere all'impresa Lucchini SpA. Con lettera del 19 ottobre 2000, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 12 dicembre 2000, registrata il 20 dicembre.

2. Descrizione dell'aiuto

L'aiuto è accordato sotto forma di prestiti agevolati per una parte dell'investimento al tasso di interesse annuo dello 0,95 % per i primi cinque anni e del 3,95 % per i successivi dieci anni. È previsto un periodo di preammortamento di cinque anni. I prestiti sono concessi nel quadro del regime istituito dalla legge 46/82 «Interventi per i settori dell'economia a rilevanza nazionale» — Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica autorizzato dalla Commissione il 17 giugno 1992.

Lucchini SpA è un grande produttore siderurgico italiano che, in gennaio, ha avviato un vasto programma di investimenti comprendente la costruzione di un nuovo altoforno e di una nuova acciaieria presso il suo stabilimento di Piombino. Dalla notifica degli investimenti presentata alla Commissione il 10 dicembre 1997 risulta che, dopo aver chiuso per obsolescenza e per motivi ecologici l'impianto di sinterizzazione e

per risolvere alcuni problemi individuati nella marcia del vecchio altoforno, Lucchini SpA aveva deciso di installare un nuovo altoforno con marcia al 100 % di pellets. Questo nuovo altoforno è stato quindi progettato e messo in marcia come previsto nel dicembre 1998. Analogamente, doveva essere ricostruita interamente l'acciaieria, tra l'altro con un nuovo impianto di desolfurazione ghisa e un sistema computerizzato per il controllo dei flussi di acciaio. Il 24 febbraio 1999 Lucchini SpA ha presentato domanda di aiuto in virtù della legge succitata, domanda che è stata approvata dal ministero dell'Industria il 17 aprile 2000. L'aiuto è destinato a tre progetti diversi, il cui inizio risale al 5 gennaio 1998 (e il cui completamento era previsto per il 4 gennaio 2001), descritti come segue:

1. «Nuova tecnologia di produzione ghisa per acciai speciali lunghi di alta qualità» (Progetto n. 11206)

Il progetto è volto alla messa a punto della migliore tecnologia finalizzata alla marcia dell'altoforno al 100 % a pellets. Attualmente gli altoforni utilizzano una carica mista (agglomerato + pellets). Il nuovo altoforno costruito da Lucchini SpA presso lo stabilimento di Piombino è stato progettato in vista di una marcia al 100 % a pellets, di un tasso di produttività elevato e per una durata di vita di 15 anni.

I costi ammissibili relativi a questo progetto ammontano a ITL 6 247 727 000 (EUR 3 226 682) di cui il 35,22 %, ossia ITL 2 200 360 000 (EUR 1 136 391), sarà finanziato tramite i prestiti agevolati succitati.

2. «Desolforazione ghisa in siviera con impianto innovativo ad alta produttività e ridotto consumo di reagenti» (Progetto n. 11205)

La desolforazione della ghisa in siviera è normalmente realizzata insufflando - con lancia refrattariata nella ghisa - vari tipi di reagenti. L'obiettivo del programma è la progettazione di un impianto che utilizzi reagenti ad alta efficacia desolforante e che consenta, al tempo stesso, di ottenere bassi tenori di zolfo finale, con conseguente ridotta formazione di fumi e di scorie.

I costi ammissibili per questo progetto ammontano a ITL 3 681 129 000 (EUR 1 901 144) di cui il 35 %, pari a ITL 1 288 395 000 (EUR 665 400), sarà finanziato mediante i succitati prestiti agevolati.

3. «Sistema dinamico computerizzato per il controllo del flusso di acciaio» (Progetto n. 11204)

Nell'acciaieria ogni processo è caratterizzato da tempi operativi molto brevi, ma soprattutto estremamente precisi (ad esempio, variazioni di pochi decimi di secondo nel soffiaggio in convertitore possono compromettere sia la qualità dell'acciaio prodotto sia la produttività dell'impianto). Il progetto riguarda quindi la realizzazione di un sistema computerizzato di supporto all'operatore che svolga i calcoli previsionali suggerendo la sequenza ottimale delle operazioni da programmare.

I costi ammissibili per questo progetto ammontano a ITL 4 130 893 000 (EUR 2 133 428) di cui il 35 %, pari a ITL 1 445 812 000 (EUR 746 700), sarà finanziato mediante i succitati prestiti agevolati.

3. Valutazione

Lucchini SpA è un'impresa ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA e in quanto tale è soggetta a detto trattato e alle norme contenute nel codice degli aiuti alla siderurgia. L'articolo 2 di tale codice stabilisce che gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese siderurgiche per progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che siano conformi alle norme stabilite nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 45 del 17 febbraio 1996 (in appresso denominata la disciplina R & S).

In base alla disciplina R & S, al fine di valutare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, la Commissione deve controllare la fase della ricerca, l'intensità dell'aiuto e i costi ammissibili nonché accertarsi che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione.

Per quanto riguarda il progetto «Nuova tecnologia di produzione ghisa per acciai speciali lunghi di alta qualità», va rilevato che le attività considerate come ricerca industriale non sembrano volte all'acquisizione di nuove conoscenze, bensì alla raccolta delle conoscenze esistenti in materia di pellets, mercato dei pellets e funzionamento degli impianti esistenti. Quanto alle attività definite attività di sviluppo precompetitive, almeno la definizione delle pratiche operative di controllo processo e la definizione di base di un sistema di automazione e controllo costituiscono ben più di un prototipo e possono direttamente

essere utilizzate per la produzione industriale. La Commissione nutre quindi dubbi sulla classificazione delle attività stabilita dalle autorità italiane. Quanto ai costi ammissibili, la Commissione non è certa che i costi di personale non specificamente addetto a R&S non siano già inclusi nei costi di produzione dei materiali. Di conseguenza l'intensità dell'aiuto non può essere determinata con esattezza.

Per quanto riguarda il progetto «Desolforazione ghisa in siviera con impianto innovativo ad alta produttività e ridotto consumo di reagenti» (Progetto n. 11205), va osservato che una parte delle attività classificate come ricerca industriale non sembra volta all'acquisizione di nuove conoscenze, bensì alla progettazione del sistema di controllo che sarà usato direttamente per la produzione industriale. Quanto alle attività classificate come ricerca precompetitiva, la lancia e il sistema di controllo non sono meri prototipi, ma possono essere direttamente utilizzati per la produzione industriale. La Commissione dubita pertanto della classificazione delle attività fornita dalle autorità italiane. Quanto ai costi ammissibili, la Commissione non è certa che i costi del personale non specificamente addetto a R&S non siano già inclusi nei costi di produzione dei materiali. Di conseguenza, l'intensità dell'aiuto non può essere determinata con esattezza.

Per quanto concerne il progetto «Sistema dinamico computerizzato per il controllo del flusso dell'acciaio» (Progetto n. 11204), sembra che verta puramente sull'adattamento di programmi computerizzati alle esigenze dell'acciaieria Lucchini e che quindi riguardi direttamente la produzione industriale. Pertanto la Commissione nutre dubbi sulla classificazione delle attività fornita dalle autorità italiane. In ogni caso, per quanto riguarda i costi ammissibili, la Commissione non è certa che i costi del personale non specificamente addetto a R & S non siano già inclusi nei costi di produzione dei materiali destinati alle sperimentazioni; inoltre, sembra che alcune delle attività di assistenza fornite da terzi riguardino la formazione (che non è un'attività di R & S) e che i costi dell'acciaio declassato utilizzato per le sperimentazioni possano essere stati sovrastimati (allorché il valore dovrebbe corrispondere a quello del rottame). Ciò premesso, se le attività dovessero essere definite di ricerca e sviluppo, l'intensità dell'aiuto non può essere determinata con esattezza.

Quanto all'effetto di incentivazione dell'aiuto, va osservato che i tre progetti di R & S notificati sono stati avviati simultaneamente nell'ambito del programma di investimenti nel gennaio 1998. A quell'epoca Lucchini SpA aveva già deciso di realizzare l'installazione degli impianti necessari per la marcia al 100 % di pellets e per la desolforazione ghisa in siviera con ridotto consumo di reagenti nonché del sistema computerizzato di controllo dei flussi. Tuttavia l'impresa ha presentato domanda di aiuto soltanto alla fine del febbraio 1999, ossia più di un anno dopo. Ciò indica chiaramente che il programma di investimento sarebbe stato comunque realizzato. La notifica iniziale non conteneva alcun riferimento ai fattori presi in considerazione per garantire che l'aiuto avesse un effetto di incentivazione. La Commissione, con lettera del 19 ottobre 2000, ha quindi chiesto all'Italia di comunicarle detti fattori. Nella loro risposta del 12 dicembre 2000, le autorità italiane non hanno fornito alcun chiarimento al riguardo. Sembra che non si sia tenuto conto di alcun fattore simile. Le autorità italiane, in questa fase, non hanno quindi dimostrato la necessità dell'aiuto quale motivo di incentivazione, come stabilito nella disciplina degli aiuti di Stato alla R & S.

4. Conclusione

La Commissione non è certa della classificazione delle attività di ricerca e sviluppo (progetto n. 11204) né della fase della ricerca (progetti n. 11205 e n. 11206) rispetto alle definizioni utilizzate nell'allegato I della disciplina R & S. Inoltre essa nutre dubbi quanto all'ammontare dei costi ammissibili. Di conseguenza, in questa fase, l'intensità dell'aiuto, quale definita nella disciplina R & S, non può essere determinata con esattezza.

La Commissione non è neppure certa dell'effetto di incentivazione dell'aiuto.

TESTO DELLA LETTERA

«La Commissione informa l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia⁽¹⁾ (in appresso denominata il Codice degli aiuti alla siderurgia) in relazione all'aiuto notificato dall'Italia in favore della succitata società siderurgica CECA.

I. PROCEDIMENTO

1. Con lettera datata 11 settembre 2000, registrata il 18 settembre 2000, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l'aiuto alla ricerca e sviluppo che il ministero italiano dell'Industria intende concedere all'impresa Lucchini SpA. Con lettera del 19 ottobre 2000, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 12 dicembre 2000, registrata il 20 dicembre.

II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

2. L'aiuto è accordato sotto forma di prestiti agevolati pari al 35 % dei costi ammissibili al tasso d'interesse dello 0,95 % per i primi cinque anni e del 3,95 % per i successivi dieci anni. È previsto un periodo di preammortamento di cinque anni. I prestiti sono concessi nel quadro del regime istituito dalla legge 46/82 «Interventi per i settori dell'economia a rilevanza nazionale» — Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, autorizzato dalla Commissione il 17 giugno 1992 [lettera SG(92) D/7985]. L'intensità di aiuto lorda è del 13,29 %.
3. Lucchini SpA è un grande produttore siderurgico italiano che, in gennaio, ha avviato un vasto programma d'investimenti comprendente la costruzione di un nuovo altoforno (160 miliardi di ITL — 82,6 milioni di EUR) e di una nuova acciaieria (160 miliardi di ITL — 82,6 milioni di EUR) presso il suo stabilimento di Piombino. Dalla notifica

degli investimenti presentata alla Commissione il 10 dicembre 1997 risulta che, dopo aver chiuso per obsolescenza e per motivi ecologici l'impianto di agglomerazione e per risolvere alcuni problemi individuati nella marcia del vecchio altoforno, Lucchini aveva deciso di installare un nuovo altoforno con marcia al 100 % di pellets. Il nuovo altoforno è stato quindi progettato e messo in marcia, come previsto, nel dicembre 1998. Analogamente, doveva essere ricostruita interamente l'acciaieria, tra l'altro con un nuovo impianto di desolforazione ghisa e un sistema computerizzato per il controllo dei flussi di acciaio. Il 24 febbraio 1999 Lucchini ha presentato domanda di aiuto in virtù della legge succitata, domanda che è stata approvata dal governo italiano il 17 aprile 2000. L'aiuto è destinato a tre progetti diversi, il cui inizio risale al 5 gennaio 1998 (e il cui completamento era previsto per il 4 gennaio 2001), descritti come segue:

4. **Progetto n. 11206: Nuova tecnologia di produzione ghisa per acciai speciali lunghi di alta qualità.** Il progetto è volto alla messa a punto di nuove tecnologie finalizzate alla marcia al 100 % a pellets dell'altoforno. Attualmente gli altoforni utilizzano una carica mista (agglomerato + pellets). Il nuovo altoforno costruito da Lucchini presso lo stabilimento di Piombino è stato progettato in vista di una marcia al 100 % di pellets, di un tasso di produttività elevato e per una durata di vita di 15 anni. Nel dicembre 2000 il progetto era stato realizzato al 65 %.
5. Le seguenti attività sono state classificate come ricerca industriale:
 - lo studio delle caratteristiche fisiche, chimiche e tecnologiche delle pellets destinate a divenire materiale di carica,
 - la valutazione dei volumi di materie prime necessarie per il nuovo processo,
 - la verifica dei sistemi esistenti di scarica, movimentazione, stoccaggio e caricamento dell'altoforno,
 - lo studio dello stato dell'arte su impianti di raffreddamento refrattari per altoforno,
 - studio delle variabili di controllo utili per il nuovo processo,
 - la valutazione di quanto è stato ottenuto presso altre unità produttive.
6. Le seguenti attività sono state classificate come attività precompetitive:
 - l'analisi dei dati ottenuti nelle campagne di prova condotte sul vecchio impianto, per ottenere una prima definizione delle variabili operative del nuovo processo,
 - la progettazione e lo sviluppo di una versione sperimentale di un sistema esperto a guida operatore,
 - l'effettuazione di campagne sperimentali sull'impianto esistente, volte alla determinazione delle nuove caratteristiche di marcia,

⁽¹⁾ GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.

- la definizione delle pratiche operative di controllo processo,
- la definizione di base di un sistema di automazione e controllo.

7. I costi ammissibili relativi a questo progetto sono i seguenti:

	ITL	EUR
Personale specificamente addetto a R & S	1 652 610 000	853 502
Materiali ⁽¹⁾	2 400 000 000	1 239 497
Personale ⁽²⁾	433 787 000	224 032
Prestazioni di terzi	835 000 000	431 242
Strumenti	38 000 000	19 625
Spese generali	888 330 000	458 784
Totale	6 247 727 000	3 226 682

⁽¹⁾ 10 000 t di ghisa.

⁽²⁾ 1 ingegnere di processo, 1 ingegnere di produzione, 1 specialista di software, 4 operai con mansioni operative a disposizione dei tecnici.

8. Il 35,22 % di questi costi ammissibili, pari a 2 200 036 000 ITL (1 136 391 EUR), sarà finanziato tramite i prestiti agevolati sopra descritti.
9. **Progetto n. 11205: Desolfurazione ghisa in siviera con impianto innovativo ad alta produttività e ridotto consumo di reagenti.** La desolfurazione della ghisa in siviera è normalmente realizzata insufflando — con lancia refrattaria nella ghisa — vari tipi di reagenti. L'obiettivo del programma è la progettazione di un impianto che utilizzi reagenti ad alta efficacia desolforante e che consenta, al tempo stesso, di ottenere bassi tenori di zolfo finale, con conseguente ridotta formazione di fumi e di scorie. Nel dicembre 2000 il progetto era stato realizzato quasi al 65 %.
10. Le seguenti attività sono state classificate come ricerca industriale:
- la definizione del modello fisico/matematico e delle cinetiche di reazione allo scopo di raggiungere il miglior rendimento del processo di desolfurazione (basso livello di zolfo),
 - la definizione dello schema di regolazione per ottimizzare il consumo dei reagenti chimico-fisici e del gas di trasporto.
11. Le seguenti attività sono state classificate come attività di sviluppo precompetitive:

- la definizione del tipo di lancia di insufflaggio ricercando sia il miglior tipo di refrattario esterno di protezione, sia forme di diametro dei tubi e ugelli interni

ottimali al fine di evitare discontinuità nei flussi evitando intasamenti,

- la definizione del sistema di controllo di processo idoneo a valutare costantemente il mantenimento dei parametri impostati.

12. I costi ammissibili per questo progetto sono i seguenti:

	ITL	EUR
Personale addetto specificamente a R & S	1 053 515 000	544 095
Materiali ⁽¹⁾	960 000 000	495 799
Personale ⁽²⁾	1 096 131 000	566 104
Spese generali	571 483 000	295 146
Totale	3 681 129 000	1 901 144

⁽¹⁾ 5 000 t di ghisa.

⁽²⁾ 1 ingegnere di processo, 1 ingegnere di produzione, 1 tecnico strumentista, 6 operai con mansioni operative a disposizione dei tecnici.

13. Il 35 % di detti costi, pari a 1 288 395 000 ITL (665 400 EUR), sarà finanziato mediante i succitati prestiti agevolati.
14. **Progetto n. 11204: Sistema dinamico computerizzato per il controllo del flusso di acciaio.** Nell'acciaieria ogni processo è caratterizzato da tempi operativi molto brevi, ma soprattutto estremamente precisi (ad esempio, variazioni di pochi decimi di secondo nel soffiaggio in convertitore possono compromettere sia la qualità dell'acciaio prodotto sia la produttività dell'impianto). Il progetto riguarda quindi la realizzazione di un sistema computerizzato di supporto all'operatore che svolga i calcoli previsionali suggerendo la sequenza ottimale delle operazioni da programmare. Nel dicembre 2000, era stato realizzato circa il 70 % del progetto.
15. Le seguenti attività sono state classificate come attività di ricerca industriale:
- lo studio teorico dei flussi in acciaieria,
 - la definizione del modello generalizzato di simulazione.
16. Le seguenti attività sono state definite come attività di sviluppo precompetitive:
- lo sviluppo del software del modello di simulazione,
 - la verifica off-line del modello di simulazione,
 - l'implementazione del sistema dinamico — hardware e software — nell'acciaieria di Piombino,
 - la taratura on-line del sistema.

17. I costi ammissibili per il progetto in questione sono i seguenti:

	ITL	EUR
Personale addetto specificamente a R & S	956 747 000	494 119
Materiali ⁽¹⁾	1 500 000 000	774 685
Personale ⁽²⁾	215 191 000	111 137
Prestazioni di terzi ⁽³⁾	900 000 000	464 811
Spese generali	558 955 000	288 676
Totale	4 130 893 000	2 133 428

⁽¹⁾ 6 250 t di acciaio declassato (240 000 ITL/tonnellata).

⁽²⁾ 1 ingegnere di produzione, 1 specialista di software, 4 operai con mansioni operative a disposizione dei tecnici.

⁽³⁾ Sviluppo, assistenza tecnica al programma e formazione forniti da DEMAG.

18. Il 35 % di detti costi, pari a 1 445 812 000 ITL (746 700 EUR), sarà finanziato mediante i succitati prestiti agevolati.

III. VALUTAZIONE DELL'AUIUTO

19. La società Lucchini SpA è un'impresa ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA e, in quanto tale, è soggetta a detto trattato e alle norme contenute nel Codice degli aiuti alla siderurgia. L'articolo 2 di tale Codice stabilisce che gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese siderurgiche per progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che siano conformi alle norme stabilite nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 45 del 17 febbraio 1996 (in appresso denominata disciplina R & S).
20. In base alla disciplina per gli aiuti di Stato alla R & S, al fine di valutare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, la Commissione deve controllare la fase della ricerca, l'intensità dell'aiuto e i costi ammissibili nonché accertarsi che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione.
21. Per quanto riguarda il progetto «Nuova tecnologia di produzione ghisa per acciai speciali lunghi di alta qualità», va rilevato che le attività considerate come ricerca industriale (cfr. punto 5) non sembrano volte all'acquisizione di nuove conoscenze, bensì alla raccolta delle conoscenze esistenti in materia di pellets, mercato dei pellets e funzionamento degli impianti esistenti. Quanto alle attività definite attività di sviluppo precompetitive (cfr. punto 6), va rilevato che almeno la definizione delle pratiche operative di controllo processo e la definizione di base di un sistema di automazione e controllo costituiscono ben più di un prototipo e possono direttamente essere utilizzate per la produzione industriale. La Commissione nutre quindi dei dubbi sulla classificazione delle attività stabilita dalla autorità italiana. Quanto ai costi ammissibili, la Commissione non è certa che i costi di personale non specificamente addetto a R & S non siano già inclusi nei costi di produzione dei materiali. Di conseguenza, l'intensità dell'aiuto non può essere determinata con esattezza.
22. Per quanto riguarda il progetto «Desolforazione ghisa in siviera con impianto innovativo ad alta produttività e ridotto consumo di reagenti» (Progetto n. 11205), va osservato che una parte delle attività classificate come ricerca industriale (cfr. punto 10) non sembra volta all'acquisizione di nuove conoscenze, bensì alla progettazione del sistema di controllo che sarà usato direttamente per la produzione industriale. Quanto alle attività classificate come ricerca precompetitiva (cfr. punto 11), la lancia e il sistema di controllo non sono meri prototipi, ma possono essere direttamente utilizzati per la produzione industriale. La Commissione dubita pertanto della classificazione delle attività fornita dalle autorità italiane. Quanto ai costi ammissibili, la Commissione non è certa che i costi del personale non specificamente addetto a R & S non siano già inclusi nei costi di produzione dei materiali. Di conseguenza, l'intensità dell'aiuto non può essere determinata con esattezza.
23. Per quanto concerne il progetto «Sistema dinamico computerizzato per il controllo del flusso dell'acciaio» (Progetto n. 11204), sembra che verta puramente sull'adattamento di programmi computerizzati alle esigenze dell'acciaieria Lucchini e che quindi riguardi direttamente la produzione industriale. Pertanto la Commissione nutre dubbi sulla classificazione delle attività fornita dalle autorità italiane. In ogni caso, per quanto riguarda i costi ammissibili, la Commissione non è certa che i costi del personale non specificamente addetto a R & S non siano già inclusi nei costi di produzione dei materiali destinati alle sperimentazioni; inoltre sembra che alcune delle attività di assistenza fornite da terzi riguardino la formazione (che non è un'attività di R & S) e che i costi dell'acciaio declassato utilizzato per le sperimentazioni possano essere stati sovrastimati (allorché il valore dovrebbe corrispondere a quello del rottame). Ciò premesso, sempreché le attività dovessero essere definite di R & S, l'intensità dell'aiuto non può essere determinata con esattezza.
24. Quanto all'effetto d'incentivazione dell'aiuto, va osservato che i tre progetti di R & S notificati sono stati avviati simultaneamente nell'ambito del programma d'investimenti nel gennaio 1998. A quell'epoca Lucchini aveva già deciso di realizzare l'installazione degli impianti necessari per la marcia al 100 % di pellets e per la desolforazione ghisa in siviera con ridotto consumo di reagenti nonché del sistema computerizzato di controllo dei flussi. Tuttavia Lucchini ha presentato domanda di aiuto soltanto alla fine di febbraio 1999, ossia più di un anno dopo. Ciò indica chiaramente che il programma d'investimento sarebbe stato comunque realizzato. La notifica iniziale non contiene alcun riferimento ai fattori presi in considerazione per garantire che l'aiuto avesse un effetto d'incentivazione. La Commissione, con lettera del 19 ottobre 2000, ha pertanto chiesto all'Italia di comunicarle detti fattori. Nella loro risposta del 12 dicembre 2000, le autorità italiane non hanno fornito alcun chiarimento al riguardo. Sembra che non si sia tenuto conto di alcun fattore simile. Le autorità italiane, in questa fase, non hanno quindi dimostrato la necessità dell'aiuto quale motivo di incentivazione, come stabilito nella direttiva sugli aiuti di Stato alla R & S.

IV. CONCLUSIONE

25. In base alle considerazioni di cui sopra, la Commissione, in questa fase del procedimento, dubita che l'aiuto notificato soddisfi le norme stabilite nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ed ha quindi deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione.
26. La Commissione invita pertanto l'Italia a presentarle eventuali osservazioni e a fornirle tutte le informazioni idonee a contribuire alla valutazione dell'aiuto entro un mese della

data di ricezione della presente. Tali informazioni dovrebbero, tra l'altro, comprendere una ripartizione dei costi ammissibili per le singole attività contemplate in ciascuno dei progetti in questione. La Commissione invita le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente al potenziale beneficiario dell'aiuto.

27. La Commissione fa presente alle autorità italiane che l'articolo 6, paragrafo 5, del Codice degli aiuti alla siderurgia ha effetto sospensivo e che essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.»

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2001/C 166/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 28.2.2001

Stato membro: Germania

N. dell'aiuto: N 671/99

Titolo: Modifica del premio fiscale agli investimenti in favore dei nuovi Länder tedeschi e di Berlino — 1999 — Germania

Obiettivo: Sviluppo regionale

Fondamento giuridico: Investitionszulagengesetz 1999, eingeführt durch Artikel 1 des Gesetzes zur Fortsetzung der wirtschaftlichen Förderung in den neuen Ländern vom 18. August 1997 (BGBl. 1997 Teil I Nr. 59 vom 25.8.1997) und geändert durch Artikel 8 Steuerbereinigungsgesetz 1999 (BGBl. 1999 Teil I Nr. 59 vom 29.12.1999) und Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Investitionszulagengesetzes 1999 vom 20.12.2000 (BGBl. 2000 Teil I Nr. 58 vom 27.12.2000)

Stanzamento: Circa EUR 2-2,5 miliardi all'anno (previsioni) complessivamente per il premio fiscale di cui la presente notifica costituisce soltanto un aspetto

Intensità o importo dell'aiuto: 10-27,5 % per gli investimenti iniziali

Durata: Investimenti avviati entro il 31.12.2003

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 2.4.2001

Stato membro: Spagna (Ceuta e Melilla)

N. dell'aiuto: N 95/01

Titolo: Aiuti strutturali nel settore della pesca (Ceuta e Melilla)

Obiettivo: Attuazione di misure strutturali nel settore della pesca incorporate nel quadro comunitario di sostegno per Ceuta e Melilla

Fondamento giuridico: Proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con finalidad estructural en las ciudades de Ceuta y Melilla

Stanzamento: 1 800 milioni di ESP l'anno (± 10 818 218 EUR)

Durata: 2000-2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2001/C 166/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 4.10.2000**Stato membro:** Austria (Austria inferiore)**N. dell'aiuto:** N 476/99**Titolo:** Promozione economica dell'Austria inferiore nel quadro del programma obiettivo 2 per gli anni 2000-2006 — Priorità D — Orientamenti per l'insediamento e l'avviamento di imprese, nonché per il miglioramento delle loro strutture**Obiettivo:**

- Opviare alle imperfezioni del mercato che incidono sulle PMI
- Contribuire allo sviluppo di regioni svantaggiate (imprese di tutte le dimensioni)

Fondamento giuridico: Gesetz über den niederösterreichischen Wirtschaftsförderungs- und Strukturverbesserungsfonds, Landesgesetzblatt Nr. 7300-1**Intensità o importo dell'aiuto:**

Per il punto a): 7,5 % e 15 % degli investimenti materiali

Per il punto b): 20 % ESN ed una maggiorazione del 10 % lordo per le PMI

Durata: Fino al 31 dicembre 2006**Altre informazioni:** È richiesto l'invio di una relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 22.12.2000**Stato membro:** Francia**N. dell'aiuto:** N 327/2000**Titolo:** La Réunion 2000-2006 — Aiuti alla localizzazione delle imprese**Obiettivo:** Sviluppo regionale: 39 000 EUR per posto di lavoro creato, nei limiti del 50 % del programma d'investimenti e di un importo di 4,6 milioni di euro di aiuto per progetto**Fondamento giuridico:** Contrat de plan «État-région 2000-2006», mesure D331**Stanziamiento:** 23 milioni di EUR**Durata:** Fino alla fine del 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 28.3.2001**Stato membro:** Germania**N. dell'aiuto:** NN 97/2000**Titolo:** Contributo finanziario per il 2000**Obiettivo:** Navigazione marittima — Miglioramento delle competenze della gente di mare**Fondamento giuridico:** Richtlinie zur Förderung der deutschen Seeschifffahrt vom 12. Juli 2000**Stanziamiento:** 5 milioni di DEM**Intensità o importo dell'aiuto:** 5 milioni di DEM**Durata:** 2000

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Publicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2001/C 166/08)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP () IGP (x)

N. nazionale del fascicolo: EL 02/00-5

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Υπουργείου Γεωργίας, Δ/ση ΠΑΠ Δενδρ/κης, Τμήμα Κηπευτικών (ministero dell'Agricoltura, direzione frutticoltura e orticoltura)

Indirizzo: Αχαρνών 2 (Akharnon 2), GR-101 76 Αθήνα (Atene)

Tel. (30-1) 212 42 12

Fax (30-1) 523 38 66.

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) Νομού Δράμας (Unione delle cooperative agricole della Prefettura di Drama)

2.2. Indirizzo: Γρανικού 9, GR-661 00 Δράμα (Granikou 9, GR-661 00 Drama)

Tel. (30-521) 255 38, (30-521) 222 33

Fax (30-521) 254 27

2.3. Composizione: Produttore con 10 000 soci, di cui 1 500 produttori di patate nell'altopiano di Kato Nevrokopi. Una parte di questi pataticoltori provvede anche al condizionamento e alla commercializzazione del prodotto.

3. Tipo di prodotto: Patate da consumo (1.6).

4. Descrizione del disciplinare: (Riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2).

4.1. **Nome:** «Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου» (Patata Kato Nevrokopiu).

4.2. **Descrizione:** La patate Kato Nevrokopi sono il tubero commestibile della pianta *Solanum tuberosum* e sono consumate dall'uomo direttamente, senza trasformazioni preliminari (patata da consumo). Possono anche essere sottoposte a trattamenti industriali, per la preparazione di diversi prodotti alimentari, quali patate essiccate, patatine fritte, puré ecc. (patata da industria).

- 4.3. **Zona geografica:** Comprende i terreni agricoli dei comuni di Kato Nevrokopi, Kato Vrontos, Perithori, Dasoto, Lefkogia, Khrisokefalos, Okhiro, Vathitopos e Katafitos, che coprono una superficie di 8 500 ha. Alla pataticoltura sono destinati ogni anno 2 000–2 500 ha. La zona è costituita da un altopiano situato a 550–600 m di altitudine, circondato dalle catene dei monti Orvilos, Vrontous e Falakro.

4.4. **Prova dell'origine**

- 4.4.1. **Cronistoria:** La coltivazione delle patate nell'altopiano di Kato Nevrokopi è iniziata a metà degli anni '20. All'inizio degli anni '30 la superficie non irrigata coltivata a patate copriva 400 ha e la produzione era destinata essenzialmente alle prefetture di Drama e Kavala. La coltura era effettuata a mano, con l'aiuto di animali e le rese erano basse, intorno alle 5 tonnellate/ha.

Alla metà degli anni '60, dopo la costruzione di argini di protezione contro le inondazioni provocate dai torrenti Nevrokopi e Vathitopos e l'introduzione di nuove varietà, la pataticoltura si è estesa, mentre la coltura del tabacco, che fino ad allora rappresentava la principale produzione locale, è stata gradualmente abbandonata. Le rese sono arrivate a 10 tonnellate/ha.

Nel corso degli anni '70 si è cominciato a introdurre l'irrigazione e alla fine del decennio il passaggio alla coltura irrigua era ormai completo. Parallelamente si sono cominciate a testare centinaia di nuove varietà (e si continua tuttora). Attualmente la pataticoltura copre circa 2 500 ettari. In tutte le fasi della produzione e della manipolazione si fa ricorso alle tecniche più moderne e la collaborazione e l'assistenza di agronomi dell'amministrazione prefettizia, delle cooperative e degli istituti di ricerca permettono un miglioramento costante.

- 4.4.2. **Prova che il prodotto proviene dalla regione indicata:** Dalle analisi eseguite periodicamente da esperti indipendenti, enti, industriali ecc. risulta che la patate di Kato Nevrokopi presentano generalmente caratteristiche qualitative superiori, in particolare per quanto riguarda il tenore di sostanza secca (il principale indicatore analitico per la determinazione della qualità), compreso tra il 18,4 % e il 25,9 % e superiore di molti punti alla media ottenuta in altre regioni. Rispetto ad altre patate, le patate di Kato Nevrokopi presentano inoltre tenori elevati di carboidrati e di zuccheri.

L'intero processo produttivo delle patate IGP, dalla raccolta al condizionamento, è garantito dalle disposizioni nazionali adottate e applicate dal ministero dell'agricoltura per tutti i prodotti DOP e IGP, disposizioni che escludono qualunque possibilità di mescolanza con patate provenienti da altre regioni.

Le decisioni adottate dal ministero dell'Agricoltura sono le seguenti: 403510/25.8.94, 421194/15.11.94, 403512/25.8.94, 444278/22.12.93 e 403513/25.8.94.

4.5. **Metodo di ottenimento**

Tecnica di coltivazione della patata

Preparazione. Il periodo di coltivazione della patata è quello estivo. I preparativi cominciano un anno prima, con la programmazione, l'acquisto dei fattori di produzione (essenzialmente patate da semina) e la preparazione del terreno. La coltura precedente in genere è un cereale invernale, ma in molti casi granturco, fagioli, ecc. Qualora non vi sia rotazione delle colture, è evidente che la coltura precedente è la patata estiva. Se si tratta di un cereale, si procede ad un'aratura estiva o autunnale per mantenere l'umidità apportata dalle piogge invernali, evitare la proliferazione delle piante infestanti primaverili e della larve di elaterio e mantenere e migliorare la tessitura del terreno.

Patate da semina. Le principali varietà coltivate sono Spunta, Agria e Liseta. Si fa sempre ricorso all'irrigazione. Buona parte dei tuberi da seme utilizzati sono prodotti dagli stessi coltivatori che li conservano nei loro magazzini, previsti a tale scopo. Durante la prima decade di marzo i tuberi, prodotti dai coltivatori stessi o importati e debitamente certificati, sono messi in apposite cassette per la pregerminazione.

Semina. La semina comincia nella prima decade di aprile (patata estiva) e dura da 20 a 30 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche. Qualche volta i tuberi vengono tagliati uno o due giorni prima della semina, altre volte vengono lasciati interi. La semina viene effettuata in file su terreno a porche, utilizzando macchine semiautomatiche montate su trattori a funzionamento idraulico e alimentate da due operari seduti sulla macchina. La distanza di semina tra le file è di 75 cm e all'interno della fila va da 30 a 50 cm. La profondità di semina va da 5 a 15 cm. La densità di semina è quindi compresa tra 1,5 e 3 tonnellate/ha.

Pratiche colturali. A primavera si esegue normalmente un'aratura e una fresatura su terreno concimato. Spesso però a causa della pioggia o sotto la pressione del tempo in caso di semina precoce si procede ad un'altra aratura o ad un'altra fresatura, sempre allo scopo di affinare il terreno.

Concimazione e diserbo. Prima dell'ultima fresatura si procede all'applicazione di concime, al quale viene incorporato un nematocida ed eventualmente un diserbante. Nell'utilizzazione di concimi e pesticidi si tiene conto delle esigenze dei singoli appezzamenti, seguendo i consigli degli agronomi della direzione dello sviluppo agricolo e delle cooperative. Lo schema normale di concimazione prevede l'apporto di 20 unità di azoto, 15 unità di fosforo e 25 unità di potassio. Poco prima della germinazione viene distribuito un erbicida appropriato (tra il 5 e il 20 maggio).

Irrigazione. L'irrigazione per aspersione inizia quando le piante sono alte 15-20 cm e varia a seconda della quantità di pioggia caduta. A partire dalla metà di luglio con l'aumentare graduale delle temperature e dell'aridità le aspersioni sono più frequenti (circa una volta alla settimana) e più abbondanti.

Lotta contro i parassiti e le malattie. Nello stesso periodo vengono effettuati due o più interventi contro la peronospora e la dorifora della patata e contro altri parassiti o malattie che si fossero eventualmente manifestati.

Disseccamento fogliare. Alla fine di luglio i tuberi sono normalmente maturi. Spesso si effettua un trattamento disseccante dell'apparato fogliare intervenendo con il diquat, per evitare che i tuberi nel terreno vengano attaccati dalla peronospora e per combattere le infestanti che già cominciano a fare la loro apparizione. Senza trattamento disseccante l'ingiallimento delle foglie è completo alla fine di agosto.

Raccolta. All'inizio di settembre la buccia dei tuberi si presenta del tutto suberosa e si può procedere senza problemi alla raccolta. Spesso, quando c'è una forte domanda, si comincia a raccogliere e si immette il prodotto immediatamente sul mercato. Normalmente però la raccolta inizia un po' più tardi, a metà settembre, quando c'è stata una prima diminuzione delle temperature nella regione, in genere con l'arrivo della pioggia. Con la pioggia il terreno diventa più sciolto e le patate si raccolgono più agevolmente, senza il rischio di danneggiare i tuberi. Se non è piovuto nella prima decade di settembre si procede ad una leggera aspersione e subito dopo si comincia la raccolta. I produttori fanno in modo di terminare la raccolta per la fine di ottobre, perché il forte calo della temperatura associato alle piogge autunnali rende tale operazione molto difficile, se non impossibile.

Conservazione. Il 20-40 % della produzione è commercializzato immediatamente per il consumo, mentre il resto viene conservato nei magazzini, in ottime condizioni, senza refrigerazione artificiale e senza uso di preparati antigerminali, per essere poi gradualmente smaltito durante tutto l'inverno e fino alla fine di aprile.

- 4.6. **Legame:** Le patate di Kato Nevrokopi sono rinomate in tutta la Grecia per il loro sapore e la loro qualità. La loro qualità superiore è dovuta in primo luogo alle caratteristiche pedoclimatiche della regione e in secondo luogo alla lunga esperienza dei coltivatori e all'assistenza tecnica degli agronomi.

La patata, in quanto pianta originaria degli altopiani andini, ha bisogno di molto sole, di temperature non troppo elevate durante il giorno (30 °C rappresentano la temperatura ottimale) e fresche la notte (14-18 °C), nonché di suoli leggeri. Le condizioni climatiche e le caratteristiche pedologiche dell'altopiano di Kato Nevrokopi soddisfano quasi totalmente queste esigenze.

La regione di Kato Nevrokopi è un altopiano continentale situato in una zona temperata, a 600 metri di altezza e a 60 km dal mare, circondato da montagne ricoperte di boschi.

Gli inverni sono quindi lunghi e rigidi, l'estate è più fresca che nelle zone di pianura, con temperature diurne comprese tra 28 e 32 °C e temperature notturne di 12-16 °C. Questa forte escursione termica tra il giorno e la notte favorisce l'accumulo di un alto tenore di amido (sostanza secca) e di altre sostanze importanti (proteine, vitamine ecc.). Inoltre con inverni così lunghi (basse temperature) non si può avere più di un raccolto all'anno. La maturazione delle piante è quindi completa e non forzata, il che si traduce in una produzione di tuberi ad alto tenore di amido e di sostanza secca.

I suoli delle regioni sono costituiti da argille sabbiose, ottime per lo sviluppo del tubero.

Da quanto si è detto risulta chiaramente che le condizioni meteorologiche e pedologiche di questa particolare zona geografica fanno sì che le patate di Kato Nevrokopi sviluppino tutte le caratteristiche che giustificano la loro classificazione in una categoria di qualità superiore.

Grazie alla loro eccellente qualità le patate di Kato Nevrokopi sono da tempo rinomate in tutta la Grecia e vengono commercializzate con tale denominazione (come risulta dai documenti statistici, commerciali ecc. di questa regione). I consumatori associano pertanto questo nome ad un prodotto di particolare qualità che essi preferiscono alle patate provenienti da altre regioni.

4.7. **Struttura di controllo**

Nome: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (Direzione per lo sviluppo agricolo Amministrazione prefettizia di Drama)

Indirizzo: Διοικητήριο, GR-661 00 Δράμα (Diikitirio GR-661 00 Drama)

Tel. (30-521) 329 49, (30-521) 323 83

Fax (30-521) 323 83, (30-521) 380 47.

4.8. **Etichettatura:** Tutti gli imballaggi devono recare la dicitura «Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου» (Patata Kato Nevrokopiu) nonché le indicazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

4.9. **Condizioni nazionali:** Si applicano le disposizioni generali del decreto presidenziale n. 81/1993 relativo alle procedure per i prodotti agricoli IGP.

N. CE: G/EL/00107/99.09.14.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 7 settembre 2000.

PARERE

del comitato consultivo in materia di concentrazioni d'impresa formulato nell'80ª riunione, del 27 giugno 2000, in merito a un progetto preliminare di decisione concernente il caso COMP/M.1813 — Industri Kapital/Dyno

(2001/C 166/09)

1. Il comitato consultivo ritiene, come la Commissione, che l'operazione prospettata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. Il comitato consultivo concorda inoltre con la Commissione sul fatto che tale operazione abbia dimensione comunitaria, che costituisca un caso oggetto di cooperazione ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo SEE e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del protocollo 24 di detto accordo, e debba quindi essere valutata dalla Commissione in cooperazione con l'autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 58 dell'accordo SEE.
2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che vi siano mercati distinti per le resine urea-formaldeide, le resine fenolo-formaldeide, la formaldeide e il metanolo.
3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, per quanto riguarda i prodotti in plastica per la movimentazione di merci, possa essere lasciata aperta la questione se i contenitori sovrapponibili e inseribili, i contenitori sovrapponibili, i vassoi per bottiglie, le cassette, i pallet e i sistemi per lo stoccaggio di piccoli elementi costituiscono mercati distinti o un unico mercato.
4. Il comitato consultivo condivide la definizione di mercato geografico formulata dalla Commissione nel progetto di decisione relativamente alle resine a base di formaldeide, la formaldeide, il metanolo, e i prodotti in plastica per la movimentazione di merci.
5. Il comitato consultivo ritiene, come la Commissione, che l'operazione porterebbe alla costituzione di una posizione dominante nel settore delle resine urea-formaldeide e fenolo-formaldeide in Finlandia e Norvegia o, alternativamente, in Norvegia e Svezia come unica area, e nel settore della formaldeide in Finlandia. Il comitato consultivo concorda inoltre con la Commissione sul fatto che l'operazione porterebbe alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante nel settore dei contenitori in plastica sovrapponibili e inseribili, dei contenitori in plastica sovrapponibili, dei vassoi in plastica per bottiglie, delle cassette in plastica e dei pallet in plastica in Finlandia, Svezia e Norvegia e nel settore dei sistemi in plastica per lo stoccaggio di piccoli elementi in Svezia e Norvegia, o, alternativamente, sui mercati dei prodotti in plastica per la movimentazione di merci nell'area nordica comprendente la Finlandia, la Svezia e la Norvegia.
6. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni proposti dalla parte notificante elimineranno le preoccupazioni di natura concorrenziale sollevate dall'operazione in questione.
7. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata debba essere dichiarata compatibile col mercato comune e col funzionamento dell'accordo SEE, a condizione che gli impegni siano pienamente rispettati.
8. Il comitato consultivo invita la Commissione a tener conto di tutti i punti sollevati nel corso della discussione.
9. Il comitato è d'accordo con la pubblicazione del presente parere.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2439 — Hitachi/STMicroelectronics/SuperH/JV)**

(2001/C 166/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 31 maggio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Hitachi Ltd (in appresso «Hitachi», Giappone) e STMicroelectronics NV (in appresso «ST», Paesi Bassi) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa SuperH Inc. (in appresso «SuperH», Stati Uniti) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Hitachi: progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di un'ampia gamma di prodotti elettronici, ivi compresi microcomponenti e semiconduttori,
- ST: progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di semiconduttori e microcomponenti,
- SuperH: sviluppo e concessione di licenze di architettura dei microprocessori SuperH per applicazioni in sistemi integrati.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.2439 — Hitachi/STMicroelectronics/SuperH/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Ritiro della notifica di una concentrazione**(Caso COMP/M.2149 — T-Online/TUI/C & N Touristic/JV)**

(2001/C 166/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 19 marzo 2001, è pervenuta alla Commissione delle Comunità europee la notifica di un progetto di concentrazione tra T-Online, TUI e C & N. In data 5 giugno 2001, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2001/C 166/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

AUSTRIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Schenk Air GmbH	Motafonerstraße 29, A-6780 Schruns	Passeggeri, posta, merci	30.11.2000

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 15.1.2001.

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2001/C 166/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

DANIMARCA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Flexjet Operations A/S	Linde Allé 5B, DK-2850 Nærum	Passeggeri, posta, merci	28.11.2000
Aviation Assistance A/S	Københavns Lufthavn, Roskilde DK-4000 Roskilde	Passeggeri, posta, merci	30.11.2000

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 15.1.2001.

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2001/C 166/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GERMANIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Bonair Business Charter & Bedarfsflüge GmbH	Flughafen Köln/Bonn, Halle 7, D-51147 Köln	Passeggeri, posta, merci	22.12.2000

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Windrose Air Flugcharter GmbH	Tempelhofer Damm 1—7, D-12101 Berlin	Passeggeri, posta, merci	23.10.2000

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 15.1.2001.

Publicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2001/C 166/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GRECIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Electra Airlines	Gounari 187, GR-16674 Glyfada, Athens	Passeggeri, posta, merci	24.11.2000

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Air Greece — Aerodromisis	Odos Daidalou 36, GR-71202 Iraklio, Crete	Passeggeri, posta, merci	29.11.2000

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 15 gennaio 2001.

Publicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 ⁽¹⁾ sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽²⁾

(2001/C 166/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IRLANDA

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Transaer International Airlines Ltd	Transaer House, Dublin Airport County Dublin, Ireland	Passeggeri, posta, merci	24.10.2000

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 15 gennaio 2001.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

**INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
OPERAZIONI PREPARATORIE E INNOVATIVE
PIANO DI AZIONE «E-LEARNING»**

DG EAC/25/01

(2001/C 166/17)

1. CONTESTO

Il piano di azione e-learning, adottato dalla Commissione il 28 marzo 2001, intende presentare i modi e i mezzi di attuare l'iniziativa e-learning. Il suo intento è quello di coinvolgere tutti coloro che operano nel campo dell'istruzione e della formazione, sia nel settore privato che in quello pubblico, nella realizzazione del potenziale dei metodi e delle risorse dell'e-learning per l'apprendimento nell'intero arco della vita.

Il piano di azione e-learning opera mobilitando le risorse esistenti. Per la Commissione europea queste si trovano nei programmi e negli strumenti esistenti che si prestano allo sviluppo di progetti e-learning. Tuttavia la rapida evoluzione e la natura mutevole dell'e-learning rende spesso difficile inserire questi progetti in un programma specifico o in una linea di bilancio. Ad esempio, un progetto e-learning può coinvolgere differenti discipline, teorie pedagogiche, sviluppi tecnologici, una nuova logica e riguarda una moltitudine di attori.

In considerazione di ciò è stata prevista una speciale linea di bilancio per esaminare in maniera approfondita aspetti specifici dell'e-learning. A tal fine verranno svolti alcuni progetti pilota riguardanti le aree strategiche principali del piano di azione e-learning. Il loro scopo è quello di fornire la base per un'ampia discussione a livello europeo e per promuovere una migliore coordinazione di azioni correlate a livello di Stato membro e di comunità. Essi forniscono inoltre importanti informazioni su cui possano basarsi future azioni comunitarie.

Il presente invito a presentare proposte sarà organizzato quest'anno in due fasi, come indicato più avanti al punto 7.

2. OBIETTIVI

Il presente invito a presentare proposte intende sviluppare una migliore comprensione dei problemi e delle opportunità connesse a metodi, contenuti e risorse dell'e-learning; il loro rapporto con quelli tradizionali; il loro impatto sull'istruzione e sulla formazione per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione; le tendenze pedagogiche e tecnologiche che emergono in questo nuovo settore e le possibilità di un valore aggiunto europeo.

Il suo obiettivo è quello di fornire sostegno e un finanziamento iniziale per progetti sostenibili e scalabili che introducono a livello europeo nuove reti di qualità, contenuti o servizi nel campo dell'e-learning.

Questi progetti dovranno dimostrare come l'e-learning può risultare vantaggioso nelle aree prioritarie identificate nel piano di azione e-learning. Essi dovranno fornire un valore aggiunto e contribuire ad uno sviluppo rapido e solido dell'e-learning in Europa. Essi dovranno operare ad ampio raggio e affrontare temi quali l'impiego generalizzato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche guardare a possibili evoluzioni future, esaminando la transizione dalla ricerca e dalla sperimentazione all'impiego generalizzato. I loro risultati devono consentire di trarre conclusioni operative in materia di e-learning a livello europeo.

3. RISORSE DI BILANCIO

I fondi totali disponibili per il presente invito a presentare proposte sono pari a 7,5 milioni di EUR per il 2001 e 2002. Con questo stanziamento, la direzione generale Istruzione e cultura potrebbe sovvenzionare da quattro a otto proposte, per ciascuna delle due fasi del presente invito, riguardanti i temi sottoindicati.

4. TEMI

I temi delle proposte sono quelli identificati come prioritari nel piano di azione e-learning. L'obiettivo dell'invito è quello di sostenere idee e impostazioni innovative. Si attende e si richiede l'elaborazione e l'adattamento a obiettivi specifici e gruppi di utenti delle seguenti linee guida, ma i progetti proposti devono riguardare segnatamente uno o una combinazione dei temi elencati.

Tutte le proposte devono riguardare il livello europeo, contribuire alla creazione e/o al rafforzamento delle reti europee e delle piattaforme di cooperazione, fornire un'ampia diffusione dei risultati e agevolare lo scambio di esperienze e buone prassi. È essenziale pertanto una buona documentazione di tutti i dati relativi ai progetti (descrizione dei contesti delle domande, profilo dei partecipanti, risultati positivi e negativi di differenti strumenti e impostazioni pedagogiche, ecc.).

4.1. Servizi europei di informazione e-learning

Vista l'attuale carenza di informazioni riguardanti il processo decisionale, le proposte pertinenti devono riguardare la definizione, l'organizzazione ed il finanziamento di servizi di tipo osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da impiegare ai fini dell'istruzione e della formazione in Europa, sulla base delle procedure esistenti a livello nazionale, europeo e internazionale.

L'idea non è quella di proporre una nuova raccolta di dati statistici, ma bensì di analizzare le fonti esistenti, sia nel settore pubblico che in quello privato, a livello nazionale ed europeo, per l'elaborazione di indicatori significativi quantitativi e qualitativi e per il miglioramento delle analisi comparative adottate. Questi progetti devono altresì proporsi di identificare le esigenze di ulteriori ricerche e di lavoro sul campo, elaborando adeguate raccomandazioni.

I progetti previsti in questo capitolo devono trattare tutti gli aspetti riguardanti la fornitura permanente di tali servizi e devono fornire tutti i dati necessari per la loro applicazione diretta.

4.2. Laboratorio europeo per l'innovazione in materia di e-learning

Questa proposta del piano di azione e-learning prevede un centro europeo virtuale di eccellenza basata su centri nazionali di eccellenza esistenti. L'idea è quella di sviluppare una rete virtuale di ricerca, che colleghi le ricerche tecniche, organizzative e socio-economiche in materia di e-learning e fornisca canali di comunicazione tra ricercatori e operatori sul campo.

Il laboratorio dovrebbe costituire una fonte di riferimento e di orientamento per la ricerca europea, un promotore attivo e un diffusore di progetti di ricerca innovativi, una piattaforma per agevolare la cooperazione con altri centri internazionali di eccellenza, nonché un faro di eccellenza europea nelle reti globali.

Le proposte di progetti devono identificare e coinvolgere possibili centri e organizzazioni partecipanti; definire i loro ruoli e le loro responsabilità, nonché il loro «modus operandi» per attività e servizi congiunti: elaborare analisi di bilancio e altre analisi logistiche e previsionali; infine creare una rete operativa pronta a funzionare.

4.3. Nuovi ambiti di apprendimento

Questa azione riguarda la ricerca applicata, lo sviluppo, l'applicazione e la verifica di nuovi ambiti di apprendimento, combinando metodi educativi innovativi, risorse digitali e la tecnologia della comunicazione. Al centro dovrebbe trovarsi un impiego critico-riflessivo di nuovi metodi e impostazioni pedagogici, valutando il valore aggiunto e i vantaggi di ambiti e-learning per gli allievi e le comunità coinvolte.

Queste potrebbero essere le nuove forme di partnership di apprendimento, ad esempio imparare le città, imparare le regioni; nuove forme di servizi di apprendimento, ad esempio risorse web o messaggi guida; nuove forme di spazi di appren-

dimento, quali comunità virtuali o collaborazioni di apprendimento. Queste forme devono esaminare l'esigenza di nuovi modelli organizzativi per scuole, università, centri di formazione o servizi di apprendimento per gli adulti e tener conto delle differenti esigenze degli utenti, ad esempio quelle dei disoccupati, delle PMI, o della crescente domanda di riqualificazione a metà carriera.

Questa azione dovrebbe sfociare nell'identificazione di temi problematici quali l'obsolescenza di sistemi tecnologici e la conservazione dell'accesso a risorse archiviate, oppure le capacità di base e le conoscenze in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione necessarie per la navigazione nell'ambito dell'informazione digitale. Questa azione dovrebbe inoltre tendere a sviluppare nuove visioni di ciò che può essere conseguito, a partire da una prospettiva di apprendimento, tramite il ricorso immaginativo alle tecnologie emergenti.

4.4. Modelli virtuali d'istruzione e di formazione

I progetti riguardanti questo tema dovrebbero esaminare e proporre nuovi modelli e idee per:

- **Università virtuali europee**, sulla base di partnership e di cooperazione con altre università e con altri attori socio-economici. Nuove possibilità per e-università europee, sia come nuove entità o come cooperazione «ad hoc» di università esistenti; per titoli accademici europei, combinando corsi e sussidi didattici di differenti università; oppure per ogni altra forma strutturata di combinazione di apprendimento virtuale e presenziale con portata europea. Una debita attenzione dev'essere annessa ai temi del riconoscimento accademico nel contesto delle dichiarazioni della Sorbona e di Bologna.
- **Strutture del campus virtuale europeo**, che favoriscano l'accesso degli studenti e degli insegnanti alle risorse virtuali di apprendimento e alle reti europee di cooperazione a tutti i livelli. Ciò potrebbe significare, ad esempio, accesso a livello europeo a biblioteche universitarie, laboratori di ricerca, seminari, nonché a discussioni di associazioni professionali e accademiche e alle risorse di informazione.
- **Piani virtuali di mobilità**, che preparino e/o integrino la mobilità fisica e forniscano maggiori possibilità di esperienze europee a coloro che non possono scegliere la mobilità fisica. Queste proposte dovranno sviluppare un **piano virtuale Erasmus**, sulla base del valore riconosciuto del programma Erasmus.

4.5. Insegnanti e formazioni degli insegnanti sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai fini dell'apprendimento

I progetti in questo capitolo devono riunire un campione rappresentativo di insegnanti o di istituti di formazione dei formatori degli Stati membri, con l'obiettivo di promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze; sostenere prassi collaborative di apprendimento; sviluppare una cultura valutativa sulla base della produzione e della verifica tra pari dei sussidi; collegare la formazione iniziale e sul lavoro; sostenere le comunità di apprendimento degli insegnanti e i servizi di informazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

4.6. Dimostratori di e-learning per le aree fondamentali

I progetti definiti in questo capitolo possono riguardare aree tematiche o esigenze speciali.

Le aree tematiche identificate dal piano di azione e-learning come determinanti per il modello europeo di società della conoscenza sono scienza, tecnologia, arte, cultura, lingue e cittadinanza.

Questi progetti devono dimostrare in pratica in che modo e-learning può migliorare e arricchire la qualità del processo di apprendimento in queste aree principali. Essi devono inoltre rafforzare la produzione e lo scambio di sussidi didattici multilingue e/o indipendenti dalla lingua e contribuire ad una migliore accessibilità alle risorse pubbliche in questo campo.

Il collegamento in rete di biblioteche specializzate, musei e istituti di istruzione per lo sviluppo di nuovi sussidi didattici in base ai loro contenuti e alle loro risorse accademiche e di ricerca rappresenta un buon esempio di questi progetti.

I progetti nel campo delle esigenze speciali devono dimostrare il potenziale delle soluzioni e-learning per gruppi specifici di utenti, quali i non vedenti; bambini in famiglie professionalmente mobili; migranti, o comunità isolate. In questo capitolo sono anche possibili progetti specifici per sesso.

5. CARATTERISTICHE RICHIESTE DELLE PROPOSTE

Le proposte devono riguardare specificamente uno o una combinazione dei temi elencati; avere una dimensione europea per quanto riguarda la loro portata, i loro obiettivi e i loro partner; essere sufficientemente ampie da produrre risultati significativi e dimostrare chiaramente il potenziale dei metodi e delle risorse e-learning per migliorare l'attuale offerta in materia d'istruzione e di formazione.

Le proposte devono contenere un impegno esplicito a conseguire risultati sostenibili. Ciò può avvenire tramite una lettera d'intenti di partner (ad esempio, università), di dipartimenti dell'amministrazione pubblica (ad esempio, ministri dell'istruzione, enti locali di istruzione), o di partnership pubbliche o private (ad esempio, autorità locali o regionali unitamente alle imprese) responsabili per il successivo finanziamento del progetto.

6. CHI PUÒ PRESENTARE PROPOSTE?

Organizzazioni del settore pubblico e privato che hanno interesse, capacità e esperienza europea in materia di e-learning relativamente ad ognuno dei temi sopra elencati. Sono particolarmente apprezzate proposte provenienti da reti europee che hanno un ampio insediamento e una larga rappresentatività.

Tutti i promotori devono conformarsi alle norme generali di ammissibilità della Commissione europea, e più specificamente dei programmi Istruzione, Formazione e Gioventù:

— sia sotto forma di **partnership europea** costituita da almeno **tre paesi**, comprendenti almeno **due attori per**

paese. Queste partnership dovrebbero coinvolgere alcuni attori con una determinata esperienza di collaborazione europea; tuttavia queste partnership possono provenire altresì da organismi che precedentemente non abbiano avuto la possibilità di partecipare a programmi comunitari ma che desiderano avviare nuovi progetti europei attinenti agli obiettivi di e-learning,

— o sotto forma di **rete europea**, composta da almeno **cinque paesi** e comprendente **vari attori in ciascun paese**. Queste reti possono essere già esistenti o essere proposte da organismi che hanno già partecipato a uno o più programmi comunitari e che desiderano **sviluppare sinergie e/o collegamenti** al fine di ampliare il loro campo di azione e l'impatto delle loro attività secondo le modalità degli obiettivi e-learning.

7. DURATA DEL PROGETTO

La durata di ciascun progetto sarà da dodici a diciotto mesi a partire dalla firma del contratto.

In questo senso, le due fasi del presente invito saranno organizzate come segue:

— la prima fase riguarda ai progetti la cui data d'inizio è il 1° novembre 2001,

— la seconda fase riguarda ai progetti la cui data d'inizio è il 1° febbraio 2002.

8. CRITERI DI SELEZIONE

Saranno prese in considerazione unicamente proposte debitamente compilate e ricevute entro i termini previsti (cfr. punto 11).

8.1. Ammissibilità dei candidati

— I candidati possono essere istituzioni e/o organizzazioni con personalità giuridica provenienti da uno dei 15 Stati membri dell'Unione europea o da Islanda, Liechtenstein o Norvegia.

— Le proposte presentate devono garantire la partecipazione di partner europei, segnatamente tre paesi per le partnership europee e cinque paesi per le reti europee.

8.2. Capacità tecnica e finanziaria dei candidati

La Commissione effettuerà la selezione sulla base della capacità finanziaria e tecnica dei candidati di portare a buon fine l'azione proposta. Questa capacità sarà valutata principalmente sulla base dei seguenti documenti:

— relazione di attività 2000,

— conti dell'esercizio 2000.

Si terrà anche conto dei curricula vitae di quanti presentano una proposta, delle informazioni «ad hoc» su progetti passati e attuali nel campo dello e-learning, nonché delle lettere d'impegno dei partner a partecipare.

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

9.1. Qualità generale della proposta

Valore aggiunto europeo: le proposte presentate devono comportare valore aggiunto per l'Unione europea, nonché valore nazionale e/o regionale. A tal fine esse devono prevedere il trasferimento di esperienze e di conoscenze o identificare le condizioni per la generalizzazione dei risultati e/o delle attività o dei prodotti tramite, ad esempio, la loro integrazione in sistemi nazionali o a livello europeo.

Valore aggiunto e-learning: i risultati delle proposte devono fornire nuove informazioni significative riguardanti metodi e-learning, prodotti e servizi, sia come conclusioni pratiche per la loro generalizzazione o come elementi concettuali validi per il processo decisionale o per l'orientamento di ulteriori test e ricerche.

Qualità pedagogica: sfruttare il potenziale degli strumenti e delle risorse delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per migliorare il loro impiego pedagogico è un obiettivo preminente di e-learning; da qui il peso decisivo della qualità pedagogica per la scelta finale delle proposte.

Qualità tecnica: le proposte devono rappresentare lo «stato dell'arte» per quanto riguarda l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; si richiede un impiego efficace e innovativo delle tecnologie esistenti o il collaudo delle tecnologie emergenti orientate verso l'istruzione.

Potenziale dimostrativo: le proposte presentate devono avere un evidente potenziale in quanto mezzo dimostrativo generale di aspetti specifici dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia per il loro impiego diretto ai fini dell'insegnamento e dell'apprendimento, o ai fini della loro integrazione in curricula o nell'organizzazione e nella gestione di servizi nel campo dell'istruzione. Ciò comporta la produzione di un buon materiale d'informazione e di presentazione.

Trasferibilità dei risultati: le proposte presentate devono annessere una particolare attenzione agli aspetti di trasferibilità, quali l'informazione e la documentazione riguardante il progetto; la standardizzazione o tener conto degli aspetti della traduzione e della localizzazione.

Potenziale di scalabilità: i progetti devono essere idonei all'estensione ad un ampio numero di utenti, ad altri gruppi di utenti o ad altri temi o aspetti simili. Rappresenta un vantaggio anche la scalabilità inferiore, vale a dire la loro capacità di adattarsi ad esigenze o gruppi di utenti ad un livello inferiore.

Garanzia di sostenibilità: il principale obiettivo del presente invito è quello di sostenere iniziative che presentano il potenziale di evolvere in strutture stabili, reti, prodotti o servizi. Le proposte presentate devono tener conto di questa esigenza e fornire al riguardo garanzie adeguate.

9.2. Aspetti organizzativi e di bilancio e altre condizioni amministrative

Le azioni previste nelle proposte presentate non devono promuovere né direttamente o indirettamente messaggi contrari alle politiche dell'Unione europea o passibili di essere associati ad un'immagine contraria a quella delle istituzioni.

Le proposte devono contenere precise informazioni sui seguenti punti:

- piano di lavoro (chiarezza e correlazione tra gli obiettivi perseguiti e i mezzi proposti),
- calendario del progetto,
- metodologia seguita,
- distribuzione equilibrata delle attività tra i partner (compresa la partecipazione finanziaria dei partner),
- costo della valutazione dell'attività proposta,
- la sovvenzione comunitaria deve in primo luogo coprire le spese riguardanti la dimensione europea dei progetti (viaggi, soggiorni, costo di prodotti, informazione, costi di documentazione e di diffusione, ecc.).

10. CONDIZIONI FINANZIARIE

Le sovvenzioni comunitarie intendono promuovere progetti che non potrebbero svolgersi senza il sostegno finanziario della Comunità. Trova applicazione il principio di **cofinanziamento**. In altre parole, la Commissione intende finanziare solo in parte il progetto e la sovvenzione della Comunità è complementare e sussidiaria ai contributi e/o alle sovvenzioni regionali o locali dell'organismo candidato. In termini generali, **il finanziamento della Comunità per i progetti selezionati non può superare un massimo del 60 % dei costi ammissibili**.

Ad eccezione delle proposte di tale entità e qualità da comprovare un eccellente rapporto costi/efficacia (cfr. punto 9.1 che indica i criteri qualitativi per l'erogazione di sovvenzioni), la Commissione prevede che le proposte da essa selezionate richiederanno un finanziamento comunitario dell'ordine di **500 000 EUR**.

La domanda di sovvenzione deve comprendere un preventivo dettagliato specificante in particolare i costi ammissibili ai quali il finanziamento della Commissione deve contribuire.

Il preventivo non deve includere spese precedenti o successive al periodo previsto di durata del progetto indicato nel contratto.

10.1. Costi ammissibili

Per la prima fase del presente invito, i costi ammissibili menzionati in prosieguo saranno presi in considerazione soltanto se sovvenzionati successivamente al 1° novembre 2001. Sono ammissibili soltanto i seguenti costi diretti, che devono essere necessari per l'esecuzione del progetto ed essere conformi alle normali condizioni di mercato. Devono figurare su conti individuabili e controllabili:

- a) spese di personale, per il personale che collabora direttamente all'azione, equivalenti alla loro effettiva retribuzione, più oneri sociali;
- b) spese di viaggio e di soggiorno;
- c) costi diretti indotti dall'azione:
 - spese per conferenze e seminari (organizzazione, spese di viaggio e soggiorno di partecipanti e oratori, interpretariato, diritti),
 - costi di diffusione dell'informazione (pubblicazioni, libri, CD ROM, video, Internet, ecc.), spese di traduzione, diffusione e distribuzione,
 - altri costi diretti indotti dall'azione.

10.2. Costi non ammissibili

Non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) costi operativi permanenti, costi di deprezzamento e attrezzature;
- b) oneri aziendali;
- c) articoli di consumo e forniture;
- d) costi di investimento capitali;
- e) disposizioni generali (per perdite, possibili passivi futuri, ecc.);
- f) fondo perdite su crediti;
- g) debiti;
- h) interessi su debiti;
- i) oneri per servizi finanziari;
- j) perdite su crediti in sofferenza;
- k) perdite sul cambio, a meno che non già previste in casi eccezionali;
- l) contributi in natura;
- m) spese per articoli di lusso.

I contributi in natura non sono costi ammissibili (terreni, immobili, interamente o in parte, beni d'investimento durevoli, materie prime, volontariato non retribuito da parte di singoli o enti) ma sono presi in considerazione in sede di calcolo del tasso di finanziamento concesso dalla Commissione per il progetto.

11. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

11.1. Moduli

Le domande di sovvenzione devono essere redatte sul modulo ufficiale di domanda in una delle 11 lingue ufficiali dell'Unione europea. Saranno accettati unicamente moduli dattiloscritti. I moduli possono essere reperiti su Internet nelle 11 lingue ufficiali dell'Unione, al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/education/elearning.index.html>

o mediante richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione europea — DG Istruzione e cultura
Invito alla presentazione di proposte e-learning
All'attenzione della Sig.ra Maruja Gutierrez-Diaz
Rue de la Loi/Wetstraat 200 (B-100 03/7)
B-1049 Bruxelles
Tel. (32-2) 295 63 46
Fax (32-2) 296 69 92

Per ogni richiesta sarà inviato un solo modulo. La Commissione non procederà più all'invio di moduli dieci giorni prima del termine ultimo di presentazione delle proposte delle due fasi del presente invito di cui al punto 11.2.

11.2. Presentazione delle candidature

Le candidature devono essere trasmesse in triplice copia e redatte accuratamente e sinteticamente e devono contenere informazioni esaurienti e verificabili alla luce dei criteri indicati ai punti 8 e 9. Se necessario potranno essere fornite ulteriori informazioni su schede separate.

Inoltre, l'organismo richiedente deve allegare una copia del suo statuto o del regolamento, a meno che non si tratti di un organismo pubblico o semi-pubblico. Questo documento dev'essere fornito in una delle 11 lingue ufficiali dell'Unione europea.

La candidatura dev'essere debitamente compilata, datata e firmata ed essere corredata da una lettera ufficiale esplicita del candidato.

Per agevolare lo spoglio delle domande, i candidati possono allegare una descrizione sintetica del progetto (illustrante il contenuto, gli obiettivi, le attività proposte e il piano di lavoro) in inglese o in francese (una pagina al massimo).

Per la prima fase del presente invito, le domande devono essere inviate all'indirizzo su indicato tramite posta semplice o raccomandata, entro e non oltre il 17 agosto 2001. Farà fede la data del timbro postale. Per la seconda fase della presente proposta, le domande devono essere inviate all'indirizzo su indicato tramite posta semplice o raccomandata, entro e non oltre il 16 novembre 2001.

Non saranno accettate le domande presentate via Internet, fax, o posta elettronica.

Il candidato deve indicare sulla busta:

«Invito a presentare proposte e-learning»
Commissione europea — DG Istruzione e cultura
All'attenzione della Sig.ra Maruja Gutierrez-Diaz
Rue de la Loi/Wetstraat 200 (B-100 03/27)
B-1049 Bruxelles

12. SPOGLIO DELLE CANDIDATURE

I candidati saranno informati sul ricevimento delle loro candidature entro dieci giorni lavorativi.

Ai fini del finanziamento saranno prese in considerazione unicamente candidature che soddisfino ai criteri di selezione.

Tutti i candidati respinti saranno informati per iscritto.

I progetti selezionati saranno sottoposti ad una dettagliata procedura di approvazione, durante la quale la Commissione può chiedere ulteriori informazioni ai responsabili dei progetti.

Dopo che il progetto ha ricevuto l'approvazione definitiva della Commissione, sarà conclusa tra la Comunità e il beneficiario una convenzione di finanziamento, espressa in euro, specificante l'importo e le modalità del finanziamento. Il beneficiario

firmerà la copia originale di detta convenzione e la rinverrà immediatamente alla Commissione.

13. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL RESOCONTO FINANZIARIO

In base alle condizioni della convenzione di finanziamento, il beneficiario è tenuto a presentare una relazione finale, la quale deve comprendere una descrizione sintetica ma esauriente dei risultati del progetto ed essere corredata da copie dei materiali prodotti (opuscoli, sussidi didattici, videocassette, supporti multimediali, ritagli di giornali, ecc.) comprendente gli indirizzi e la documentazione descrittiva di siti o risorse Internet.

In ogni pubblicazione riguardante il progetto, o in occasione di attività per le quali è utilizzata la sovvenzione, i beneficiari devono fare chiaramente menzione del sostegno fornito dall'Unione europea con le seguenti due frasi:

- «Con il sostegno della Commissione europea — direzione generale Istruzione, formazione e gioventù — iniziativa e-learning».
- «Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o il parere della Commissione europea».

Il rendiconto finanziario, da allegare alla relazione, deve evidenziare le spese effettive e gli introiti. Il beneficiario deve tenere una contabilità del progetto cofinanziato e **deve conservare tutte le pezze d'appoggio originali per cinque anni** dopo la realizzazione del progetto, ai fini della revisione contabile.

Qualora i costi effettivi del progetto risultino inferiori ai costi totali stimati, la Commissione ridurrà in proporzione il suo contributo. È pertanto interesse dei candidati presentare un preventivo ragionevole.